SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. **122**.

Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 3 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, recante attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;

i) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.

Art. 3.

Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina

1. Le aziende di cui all'articolo 1 devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:

a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;

2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;

c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera *b)*, pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;

2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:

2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;

2.1.2) 14 mm per i suinetti;

2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

2. È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. Fatto salvo quanto previsto all'allegato I, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato.

6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3, 4, 5 e al secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Art. 4.

Condizioni relative all'allevamento

1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

2. Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.

Art. 5.

Formazione del personale

1. Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie.

Art. 6.

Ispezioni

1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare.

3. Il Ministero della salute fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tali ispezioni. Gli esperti osservano particolari misure di igiene, al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Art. 7.

Condizioni per l'importazione di suini

1. Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo Paese, in cui si attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente decreto.

Art. 8.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3 e dell'allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.

2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.

3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. L'allegato I è modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria.

2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante l'attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FAZIO, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I

(previsto dall’articolo 3, comma 5)

PARTE I
Condizioni generali

1. In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi;

2) i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;

3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
b) riposare e alzarsi con movimenti normali;
c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie;

4) i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere;

5) i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile;

6) tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;

7) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente;

8) sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:
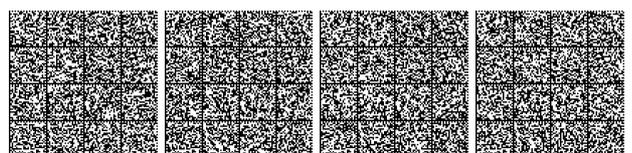
a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
b) del mozzamento di una parte della coda;
c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo **5** che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

PARTE II

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI
1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.
B. SCROFE E SCROFETTE
1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI
1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
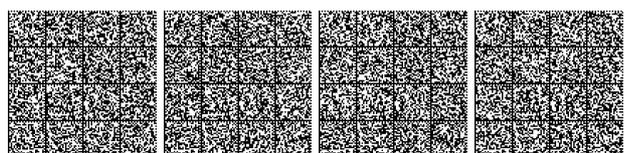
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.
4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto dei mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.
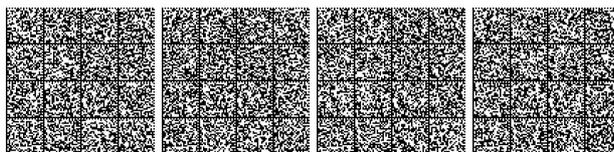
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione conferisce la potestà legislativa dello Stato alle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— La direttiva n.2008/120/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47.

— Il testo degli articoli 1 e 3 e l'allegato A della legge 4 giugno 2010 n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.
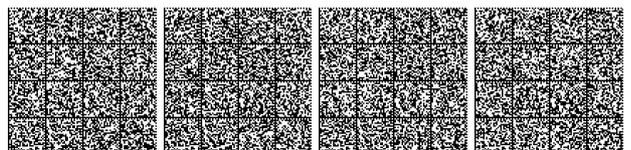
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

«ALLEGATO A

(Art. 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

— La direttiva 91/630/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 dicembre 1991, n. L 340.

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.

— La direttiva 2001/93/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 316.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2001, n. 95.

— La direttiva 98/58/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 agosto 1998, n. L 221.

— La decisione 2006/778/CE della Commissione del 14 novembre 2006, n. 778, è pubblicata nella G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 314.

Note all'art. 6:

— Per la decisione 2006/778/CE della Commissione del 14 novembre 2006, n. 778, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— La legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinario, così recita:

«Art. 117. *(La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali).* — Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
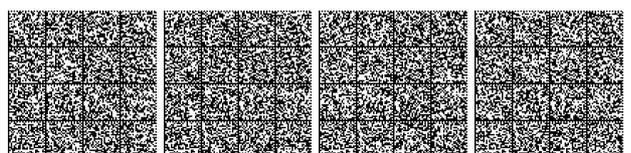
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

— Il testo dell'art. 16, della 4 febbraio 2005, n. 11, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 16. *(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).* — 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'art. 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Note all'art. 11:

— Le legge 14 ottobre 1985, n. 623, (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1985, n. 266, S.O.

— Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, si veda nelle note alle premesse.

— Per la direttiva 91/630/CEE, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, si veda nelle note alle premesse.

— Per la direttiva 2001/93/CE, si veda nelle note alle premesse.

11G0164
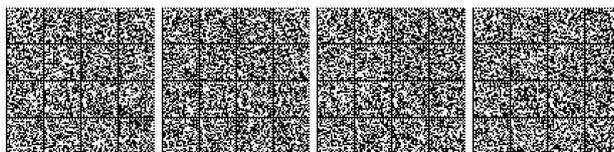
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la grave situazione determinatasi nella gestione dei rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della città del Vaticano, in ragione del prossimo esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta dove attualmente vengono smaltiti;

Considerato che la Commissione europea ha notificato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora per l'infrazione 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria di riferimento;

Considerato quindi che nei prossimi mesi la chiusura della discarica di Malagrotta determinerà l'oggettiva impossibilità di gestire i flussi di produzione e smaltimento dei rifiuti dei predetti comuni e della città del Vaticano, che costituiscono il 55% della produzione dell'intero territorio della regione Lazio;

Considerato che per la realizzazione degli impianti alternativi all'attuale discarica di Malagrotta sono necessari circa trentasei mesi;

Considerata quindi la situazione di grave rischio sotto il profilo igienico sanitario, ambientale nonché in materia di ordine pubblico determinatasi nei territori che attualmente utilizzano la discarica di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti;

Ravvisata pertanto la necessità di garantire l'individuazione e la successiva realizzazione in termini di somma urgenza di un sito provvisorio alternativo che assicuri la gestione dei flussi di rifiuti nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della città del Vaticano per il tempo necessario all'avvio degli impianti di smaltimento e trattamento definitivi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2011

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10333
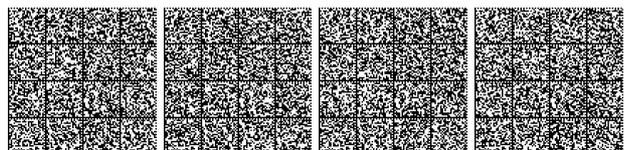
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2011.

Conto disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze con Banca d'Italia per il servizio di tesoreria statale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di modifica alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario;

Visto l'art. 46 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che «Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'art. 47 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, concernente la «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia del 22 marzo 2011, relativa alle condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, di seguito Convenzione;

Considerato che la Convenzione prevede che al di sopra del limite del conto di disponibilità definito all'art. 1 della stessa Convenzione, la liquidità disponibile non sarà remunerata dalla Banca d'Italia, per cui la stessa disponibilità dovrà essere investita sul mercato in modo da assicurare la redditività e nello stesso tempo garantire le risorse necessarie per effettuare i pagamenti;

Considerato che la modifica della disciplina della gestione delle disponibilità liquide del Tesoro richiede un'attività di programmazione finanziaria di breve/medio periodo affinché le previsioni giornaliere dei flussi di cassa che transitano attraverso la tesoreria dello Stato siano sempre più affinate e consentano quindi di determinare con sufficiente margine temporale l'importo degli impieghi sulla liquidità eccedente da effettuare sul mercato a tassi remunerativi;

Considerato che con la nota dell'8 marzo 2011 la Banca d'Italia ha fatto presente che la Banca Centrale Europea, in merito alla suddetta Convenzione, ha comunicato che l'entrata in vigore della Convenzione dovrà avvenire entro la fine del mese di luglio 2011;

Considerata l'opportunità di limitare l'obbligo di comunicare le informazioni disciplinate dal presente decreto agli enti che movimentano, su base giornaliera, nell'ambito della tesoreria dello Stato importi ritenuti significativi per la stima giornaliera del conto disponibilità;

Decreta:

Art. 1.

Programmazione finanziaria dei Ministeri

1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa dei Ministeri sono tenuti ad inviare telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i pagamenti previsti per l'anno successivo, il capitolo di bilancio, gli importi e le date — giorno, mese, anno in cui si prevede che il pagamento sia esitato — distinguendo tra i pagamenti di natura ricorrente e quelli aventi natura non ricorrente, nonché tra quelli effettuati a beneficiari esterni alla tesoreria dello Sato e quelli con accredito su conti della tesoreria statale.

2. In prima applicazione le amministrazioni effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 per il 2012 entro il 31 dicembre 2011.

3. Entro il giorno 10 di ciascun mese, a partire dal mese di ottobre 2011, i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni centrali dello Stato sono tenuti a comunicare telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la distribuzione giornaliera dei pagamenti per il mese in corso e quello successivo, nonché, eventualmente, a rimodulare la distribuzione mensile dei pagamenti di cui ai commi precedenti.
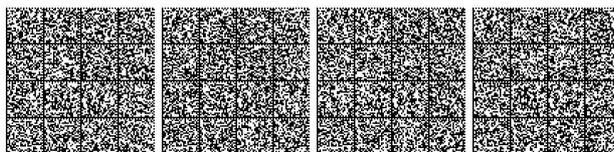
4. Ai fini del presente provvedimento, per pagamenti di natura ricorrente si intendono quelli effettuati ripetutamente nel corso di più esercizi finanziari con scadenze previste da norme o in esecuzione di obbligazioni giuridiche.

5. I pagamenti di natura non ricorrente, pur non avendo una cadenza prevista da leggi o obbligazioni giuridiche, dovranno essere oggetto di comunicazione nel caso in cui siano comunque prevedibili e pianificabili dai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

6. L'obbligo di cui ai precedenti commi si riferisce ai pagamenti che cumulativamente superino nel mese l'importo di 50 milioni di euro a carico di un singolo capitolo di spesa ovvero relativamente a pagamenti aventi la stessa natura economica, indipendentemente dallo strumento con cui viene effettuato il pagamento (mandato, anticipazioni e sospesi di tesoreria). Le amministrazioni non sono tenute a comunicare l'ammontare dei pagamenti effettuati con mandati commutabili in quietanza di entrata al bilancio dello Stato, ovvero regolazioni contabili di pagamenti effettuati con anticipazioni o sospesi della tesoreria dello Stato.

7. Qualora la cadenza dei pagamenti non sia determinabile al momento dell'invio della comunicazione ai sensi del presente articolo, il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa dovrà indicare comunque la tipologia di pagamento e l'evento che ne vincola la cadenza temporale e fornirà le dovute informazioni ai sensi di quanto previsto nei commi precedenti.

8. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, al dirigente responsabile della comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

Art. 2.

Programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche

1. Le agenzie, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le articolazioni periferiche delle amministrazioni statali, titolari di conti presso la tesoreria dello Stato anche ai sensi dell'art. 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, comunicano entro il giorno 25 di ogni mese, relativamente al mese successivo, la stima su base giornaliera dei movimenti finanziari che nella singola giornata superino l'importo di 10 milioni; la stima viene aggiornata settimanalmente entro la giornata del venerdì per la settimana successiva. Per i movimenti su conti di tesoreria deve essere indicata la sezione di tesoreria e la tipologia di conto.

2. Sono tenute alle comunicazioni indicate nel comma precedente le amministrazioni che, nell'esercizio 2010 hanno effettuato presso la tesoreria dello Stato, in termini giornalieri, movimenti finanziari superiori a 10 milioni almeno 5 volte.

3. Per gli enti previdenziali e per gli agenti della riscossione le comunicazioni non devono essere relative ai conti accesi alle singole gestioni o sedi territoriali, ma devono riferirsi in maniera accentrata all'importo complessivo giornaliero relativo rispettivamente a ciascun ente e ad Equitalia S.p.A.

4. Le amministrazioni esonerate dalle comunicazioni ai sensi del comma 2, sono tenute comunque a comunicare eventuali movimenti finanziari che prevedono di effettuare per importi che nella singola giornata superino i 30 milioni, con le stesse modalità e termini previsti dal presente articolo.

5. In prima applicazione le comunicazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate per il mese di ottobre 2011 entro il 25 settembre 2011.

6. Le amministrazioni non sono tenute a comunicare i prelevamenti che danno luogo a versamenti all'entrata del bilancio statale e ad altri conti aperti presso la tesoreria statale (girofondi).

7. La comunicazione è posta a carico dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

8. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, al dirigente responsabile della comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti ai sensi dell'art. 2, comma 1.
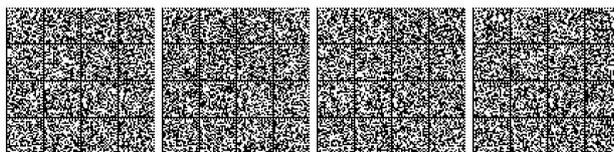
2. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera da parte degli enti.

Art. 4.

Modalità di comunicazione

1. I dirigenti responsabili dovranno inviare telematicamente le informazioni previste dal presente articolo con le modalità che saranno definite con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale sarà individuato ogni dettaglio necessario per la trasmissione.

Roma, 13 luglio 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A10480

DECRETO 15 luglio 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativo all'emissione del 15 luglio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 57780 dell'8 luglio 2011, che ha disposto per il 15 luglio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 57780 dell'8 luglio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 3,670. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,394.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 3,504 ed a 4,583.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A10542

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 giugno 2011.

Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che i trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui allo stesso art. 2, comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al successivo comma 4 e al netto del gettito di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 2;

Considerato che l'applicazione del richiamato art. 2, comma 6, concernente l'accisa sull'energia elettrica, decorre dall'anno 2012 e, quindi, si tratta di disposizioni che non trovano efficacia nell'anno 2011;
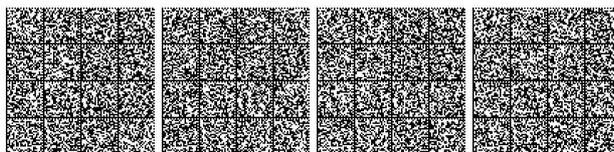
Visti i prospetti agli atti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), da ultimo quella relativa alla seduta del 19 maggio 2011, che individuano le singole voci, nonché il corrispondente ammontare dei trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, da fiscalizzare, - ovvero - non fiscalizzabili, in conformità alle disposizioni recate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che i predetti prospetti quantificano, complessivamente in euro 11.264.914.591,29 le risorse da fiscalizzare e in euro 610.568.756,46 quelle non fiscalizzabili;

Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quindi nella misura di complessivi euro 2.889.000.000, come risulta dall'applicazione della metodologia di cui all'allegato *A)*, che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 giugno 2011 con il quale sono state stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2011, che è stato determinato in euro 8.375.914.591,29;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'interno ha corrisposto, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010 e che detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2009;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere all'emanazione del previsto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione dei trasferimenti erariali

1. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, sono ridotti nella misura complessiva di euro 11.264.914.591,29, in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, per compartecipazione I.V.A. e per fondo sperimentale di riequilibrio.

2. Ai fini della riduzione di cui al comma 1, si terrà conto dell'avvenuta anticipazione, ai comuni, delle somme corrisposte a titolo di acconto in applicazione dell'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di cui in premessa.

Art. 2.

Trasferimenti erariali non fiscalizzati e relativi pagamenti

1. I trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario non fiscalizzati, d'importi complessivi pari a euro 610.568.756,46, continuano a essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 febbraio 2002.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 247

ALLEGATO *A*
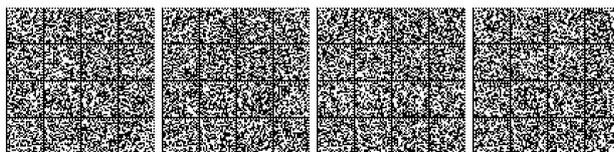
Compartecipazione al gettito IVA in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito IRPEF

Nota metodologica

Ai fini della determinazione dell'importo complessivo della compartecipazione IVA (equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito IRPEF) da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di Federalismo fiscale municipale, è stata adottata, per il 2011, la metodologia di calcolo indicata nella tabella seguente (in milioni di euro):

Bilancio dello Stato: capitolo 1023 IRPEF - attività ordinaria di gestione	
	2011
totale Irpef (Unità di voto 1.1.1) - D.M. 21.12.2010 (s.o. G.U. 29.12.2010)	**181.658,5**
di cui entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	166.000,5
effetto riduttivo Irpef per cedolare secca (v. RT art. 3)	-2.412,0
differenza	163.588,5
di cui regioni a s.o. (88,3% media 2008-2011 v. RT art. 2)	**144.468,1**
importo della compartecipazione IVA (equivalente al 2% IRPEF)	**2.889**

Dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, approvato con la legge 13 dicembre 2010, n. 221, risulta iscritta sull'unità di voto 1.1.1 (Imposta sui redditi) una previsione di gettito complessiva di 181.658,5 milioni di euro.
Il successivo decreto ministeriale 21 dicembre 2010 concernente *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013",* indica, con riferimento alla stessa unità di voto, la quota di entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione in 166.000,5 milioni di euro.
Dalla suddetta previsione è stato detratto l'importo di 2.412 milioni di euro, relativo alla perdita di gettito IRPEF correlata all'introduzione della cedolare secca sugli affitti (art. 3 del citato decreto legislativo n. 23), come quantificata nella relazione tecnica al provvedimento.
Sulla differenza, pari a 163.588,5 milioni di euro, è stata applicata la quota percentuale del gettito IRPEF riferita alle regioni a statuto ordinario (88,3%), ottenendo un ammontare di gettito IRPEF relativo alle Regioni a S.O. di 144.468,1 milioni di euro. Su tale ammontare è stata applicata la percentuale di compartecipazione IRPEF del 2 per cento, determinando così l'importo della compartecipazione IVA per il 2011 pari a **2.889 milioni di euro.**

11A10180
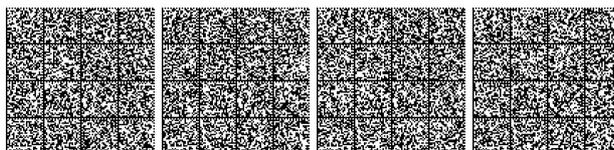
DECRETO 21 giugno 2011.

Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito, o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi ad immobili ubicati nel loro territorio;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che - previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

Considerato che lo stesso comma 7 dell'art. 2 dispone altresì che nel riparto si tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al trenta per cento della dotazione del fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti;

Dato atto, pertanto, che una quota del fondo pari ad euro 2.512.774.377,39 va attribuita in base al numero di abitanti di ciascun comune;

Considerato, altresì, che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta al momento definita e, quindi, per il solo anno 2011, in attesa della loro definizione, non è possibile tenerne conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;

Visto che l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 7 prescrive che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita in favore dei predetti enti una quota non inferiore al venti per cento della dotazione del fondo al netto della quota del trenta per cento da ridistribuire tra i comuni in base al numero dei residenti;

Considerato che non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa il termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 26 a 30, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010;

Considerato inoltre che, ai fini della determinazione del fondo sperimentale di cui all'art. 2, comma 3, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

Visto il comma 10, secondo periodo, dell'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011 in base al quale, fino a che non sono disponibili i dati del gettito comunale relativamente all'ambito provinciale, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Considerato che l'art. 2, comma 4, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione della percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e le modalità di applicazione della medesima disposizione, disponendone l'assegnazione, pro quota, a ciascun comune per l'anno 2011;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, viene attribuito ai comuni il gettito o quote di gettito di alcuni tributi relativi ad immobili ubicati nel loro territorio;

Considerati i dati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, circa il peso delle imposte sugli immobili ubicati nei comuni delle regioni a statuto ordinario;

Vista la documentazione agli atti della Copaff con la quale si è proceduto alla revisione ed aggiornamento, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2011, delle tabelle contenute nella Relazione Copaff in data 8 giugno 2010 e concernenti le tipologie di trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni, da fiscalizzare, ovvero non fiscalizzati, in conformità alle disposizioni recate dalla legge n. 42 del 2009;

Considerato, in particolare, che nella predetta seduta del 19 maggio 2011 della Copaff, si è provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare o meno, già rassegnata con la precedente relazione dell'8 giugno 2010 e presa come riferimento dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 23 del 2011, effettuando nell'occasione una nuova verifica dei dati, anche per tenere conto delle modifiche medio tempore intervenute sui trasferimenti erariali, e che pertanto l'importo aggiornato dei trasferimenti fiscalizzati è determinato in euro 11.264.914.591,29;

Considerato che l'importo dei trasferimenti fiscalizzati di euro 11.264.914.591,29 risulta superiore di euro 21.914.591,29, a quello stimato nella sopra richiamata relazione tecnica, quale importo dei trasferimenti da ridurre, e che ciò comporta l'equivalente rideterminazione del fondo di riequilibrio, originariamente fissato in euro 8.354.000.000,00, in euro 8.375.914.591,29, atteso che l'importo della compartecipazione al gettito dell'IVA è collegato direttamente alle entrate del relativo gettito prodotto e, in quanto tale, rimane stabile nel suo ammontare di euro 2.889.000.000,00 per l'anno 2011;
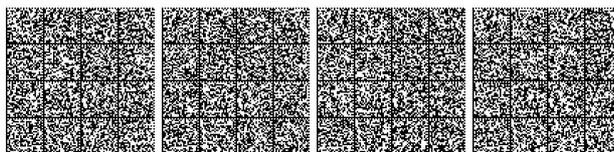
Ritenuto in fase di prima applicazione della distribuzione del fondo di riequilibrio, di fare riferimento, al solo fine di operare i calcoli di confronto, agli effetti che si produrrebbero con l'applicazione delle regole di attribuzione dei trasferimenti erariali già vigenti per l'anno 2010, a valere sulle dotazioni di risorse attribuite con la legge di bilancio 2011, ricavando così delle spettanze figurative per ciascun comune relative all'anno 2011;

Ritenuto anche al fine di rispettare l'intenzione del legislatore di attribuire risorse specifiche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Considerato che con legge della regione Lombardia 10 febbraio 2011, n. 1, i comuni di Rumo, Germasino e Gravedona in provincia di Como si sono fusi nel comune di Gravedona ed Uniti, per cui il numero complessivo dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario interessati al presente provvedimento ammontano a 6.700 enti;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011;

Preso atto che nello stesso accordo è stata accolta la richiesta, formulata dall'ANCI nel corso della riunione tecnica del 30 maggio 2011, di istituire, nell'ambito del tavolo tecnico-politico in materia di finanza locale, un tavolo permanente per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni ivi contenute relative all'autonomia finanziaria dei comuni;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del previsto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Alimentazione del fondo sperimentale di riequilibrio

1. Il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è alimentato con il gettito indicato nei commi 1 e 2 del medesimo art. 2 e viene determinato, per l'anno 2011, nell'importo complessivo di euro 8.375.914.591,29, secondo quanto specificato in premessa.

Art. 2.

Modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti

1. Per l'anno 2011 è attribuito a ciascun comune con popolazione sino a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario:

a) un importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, assegnato in relazione al numero dei residenti al 31 dicembre 2009;

b) un importo destinato a garantire risorse in misura complessivamente pari alla spettanza per il singolo ente dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo, per l'anno 2011, come specificato in premessa.

2. L'importo di cui al comma 1, lettera *b)*, non è assegnato ai comuni per i quali l'attribuzione a titolo di compartecipazione al gettito dell'IVA, sommata a quella di cui al comma 1, lettera *a)* sia pari o superiore alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati.

Art. 3.

Modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

1. Per l'anno 2011, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, è attribuito a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario:

a) un importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, assegnato in relazione al numero dei residenti al 31 dicembre 2009;

b) un importo che ha come base il 10 per cento del fondo medesimo, assegnato in proporzione al peso di ciascun comune dei tributi immobiliari di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. L'importo complessivamente attribuito a ciascun comune per compartecipazione al gettito dell'IVA e per le assegnazioni a valere sul fondo di riequilibrio di cui al comma 1, non può essere superiore al 110 per cento della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati dell'anno 2011, fatto salvo che tale soglia venga superata con l'attribuzione da compartecipazione al gettito dell' IVA, sommata alla sola assegnazione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. I comuni che con le assegnazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, unitamente a quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, non ricevono un importo almeno pari a quello della spettanza dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo per l'anno 2011, partecipano al riparto della restante dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio fino al raggiungimento del 99,72 % della citata spettanza figurativa.

Art. 4.

Tempistica di pagamento del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell'IVA

1. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell'IVA, per l'anno 2011, vengono effettuati dal Ministero dell'interno con la seguente tempistica:

il fondo sperimentale di riequilibrio, in sede di prima applicazione, è attribuito, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre;

la compartecipazione al gettito dell'IVA, in sede di prima applicazione, è attribuita, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre.
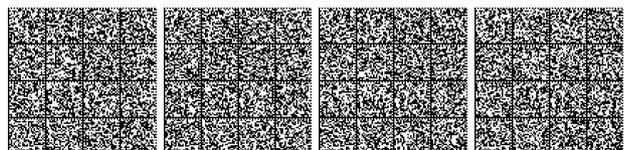
2. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito dell'IVA di cui al comma precedente, verranno conguagliati con gli importi attribuiti a titolo di acconto secondo le disposizioni recate dall'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 5.

Istituzione di un tavolo di confronto per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti

1. È istituito un tavolo di confronto, nell'ambito del tavolo tecnico-politico permanente in materia di finanza locale, per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni ivi contenute relative all'autonomia finanziaria dei comuni, secondo quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011, richiamato in premessa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 21 giugno 2011

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 248

11A10181

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 luglio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio N.E.P. della Corte d'Appello di Trento.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Trento in data 9 maggio 2011, prot n. 2728/2011/1.5./DP/Ig dalla quale risulta che l'ufficio della Corte d'appello di Trento non è stato in grado di funzionare nel giorno 6 maggio 2011 per sciopero del pubblico impiego;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio U.N.E.P. della Corte d'appello di Trento nel giorno 6 maggio 2011 per sciopero del pubblico impiego, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 luglio 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A10429

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Antonelli Nello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Antonelli Nello, nato l'11 gennaio 1951 a Montappone (AP-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Antonelli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 19 febbraio 1976 in Italia presso la Università degli studi di Macerata;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Jaen» (Spagna);

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Antonelli Nello, nato l'11 gennaio 1951 a Montappone (AP-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10205

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cusmano Concetta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cusmano Concetta, nata il 23 gennaio 1978 a Catania, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Cusmano è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 28 luglio 2004 in Italia presso la Università degli studi di Catania; Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nicosia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cusmano Concetta, nata il 23 gennaio 1978 a Catania, cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10206

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cinti Daniele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Cinti Daniele, nato il 1° febbraio 1979 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Cinti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 18 dicembre 2003 in Italia presso la Università degli studi di Siena; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Cinti Daniele, nato il 1° febbraio 1979 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10207

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fratini Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Fratini Carla, nata il 13 gennaio 1980 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Fratini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 16 settembre 2005 in Italia presso la Università degli studi Roma Tre;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Fratini Carla, nata il 13 gennaio 1980 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10208

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Fronde registrato al n. 15117.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2010 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Fronde, contenente la sostanza attiva Fosetil Alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato Aliette registrato al n. 4710 con D.D. in data 24 febbraio 1982, modificato successivamente con decreto in data 28 agosto 2008, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Aliette registrato al n. 4710;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Fosetil Alluminio nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Fosetil Alluminio;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Fosetil in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Fronde con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva Fosetil Alluminio, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 150 - 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Bayer S.A.S - Villefranche (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15117.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

FRONDE®

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fungicida sistemico
Microgranuli Autodispersibili

FRONDE®

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione:
Bayer S.A.S. - Villefranche - France

Officine di Confezionamento :
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto Netto: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.
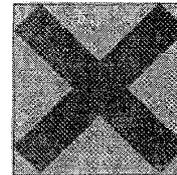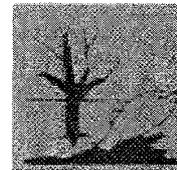
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente.
Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

ORTICOLTURA :

Fragola: contro Peronospora (*Phytophthora cactorum e fragariae*). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
Lattuga: contro *Bremia lactucae* effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto.
Melone: contro *Pseudoperonospora cubensis* effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl d'acqua.

FRUTTICOLTURA :

Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro *Phytophthora* spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.

Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (*Stemphylium* sp), *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco), trattamenti preventivi a 250 g/hl d'acqua.
La difesa contro la Maculatura bruna può essere anche attuata con un programma di interventi ripetuti a cadenza settimanale nel periodo aprile-giugno alla dose di g 50/hl in associazione a fungicidi di copertura (Thiram, Iprodione).
Contro *Pseudomonas syringae* (gemme nere), g 200-250/hl in 3-4 trattamenti nel periodo aprile-giugno, oppure g 50/hl in trattamenti a cadenza settimanale nel medesimo periodo.
Melo, Pero: contro *Phytophthora cactorum*.
A) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta, con 250 g/hl d'acqua.
B) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da 5 Kg di Fronde per 100 litri d'acqua.
Melo, Cotogno e rosacee ornamentali: contro *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco) trattamenti preventivi a g 250/hl d'acqua.
Su vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
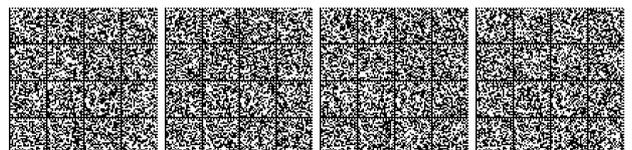
Su vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl d'acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl d'acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA :
Contro *Phytophthora cinnamoni* di *Chamaecyparis* e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5 - 10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.

COMPATIBILITA'

Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: non distribuire più di 10 Kg di prodotto fitosanitario per ettaro per anno

Sospendere i trattamenti :
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo, carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio;
30 giorni prima del raccolto su fragola ;
40 giorni prima del raccolto su melo, pero, cotogno, vite.

Avvertenza:
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

Edizione del 04.10.10

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

03 MAR. 2011

FRONDE®

Fungicida sistemico
Microgranuli Autodispersibili

FRONDE®
COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto Netto: g 50

Partita n.
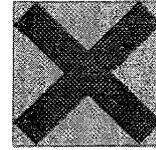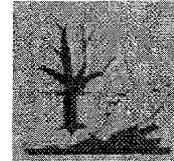
PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience
® Marchio registrato

Edizione del 04.10.10

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

18 MAR. 2011

11A10177

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Elios R».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2010 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ELIOS R, contenente le sostanze attive Fosetil Alluminio e Rame metallo uguale al prodotto di riferimento denominato R6Erresei Bordeaux registrato al n. 5512 con decreto direttoriale in data 10 ottobre 1983, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 maggio 2009, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento R6Erresei Bordeaux registrato al n. 5512;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Fosetil Alluminio nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Rame metallo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze Fosetil Alluminio e Rame metallo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Fosetil in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ELIOS R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva Rame metallo, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,8 (400 g x 2 s.i.), kg 1 (200 g x 5 s.i.), kg 2 (400 g x 5 s.i.), kg 5 (1 kg x 5 s.i.), kg 8 (2 kg x4 s.i.), kg 10 (2 kg x 5 s.i.), kg 10 (1 kg x 10 s.i.).

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Bayer CropScience SL – Quart de Poblet (Valencia) – Spagna;

Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);

SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi);

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p,A. – Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15116.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ELIOS® R

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sotto elencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi.

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

ELIOS® R

Composizione:
g 100 di prodotto contengono :
g 25 di Fosetil Alluminio puro
g 25 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 42)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna
Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania);
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA);
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)

Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto: kg 0,8 (400 g x 2 s.i.), kg 1 (200 g x 5 s.i.), kg 2 (400 g x 5 s.i.), Kg 5 (1 kg x 5 s.i.), Kg 8 (2 kg x4 s.i.), kg 10 (2 kg x 5 s.i.), Kg 10 (1 kg x 10 s.i.).

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : FOSETIL ALLUMINIO 25%; RAME 25 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO : —
RAME : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurarsi la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

CARATTERISTICHE

ELIOS R è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, dotato di azione preventiva, costituito dall'associazione di due principi attivi :
- Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti;
- Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.

Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura,
ELIOS R può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture dalle sottoelencate malattie:

VITE : contro Peronospora: g 250-400 / hl.
Utilizzare la dose minima (min. Kg 2,5/ha) nelle applicazioni sulle cvs Moscato d'Asti e Schiava, sulle uve da tavola, nelle zone soggette a forti sbalzi termici e nelle applicazioni di post-chiusura del grappolo. Il dosaggio di 400 g/hl (Kg 4/ha) va preferito in tutte le altre situazioni.
POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, attività preventiva di contenimento delle batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.
PATATA: contro Peronospora, impiegare la dose di 4 Kg/ha con trattamenti preventivi ogni 8-10 giorni (effettuare al massimo 4 interventi per stagione).
CARCIOFO: contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, 4-6 Kg/ha.
CETRIOLO: contro Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 6 Kg/ha.

Nelle suddette applicazioni i dosaggi più elevati vanno impiegati qualora si adotti il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.

FRUTTICOLTURA

AGRUMI (arancio, limone, mandarino): contro Phytophtora spp. (gommosi parassitaria del colletto), Antracnosi e Mal secco, irrorazioni fogliari a 500 g/hl. Contro Allupatura (Phytophtora spp.) dei frutti trattamenti preventivi nelle fasi di pre-raccolta a g 250-500 /hl. La dose più elevata è consigliata per impianti fortemente colpiti anche a livello radicale ed in tutte le situazioni predisponenti a forti attacchi sui frutti.
PERO: contro Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium): trattamenti preventivi a g 200/hl fino a inizio fioritura e dopo la raccolta, trattando preventivamente ad intervalli di 7-8 giorni.

COMPATIBILITA'

Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su vite non trattare in fioritura; anche su pero evitare trattamenti in tale periodo e nelle prime fasi di sviluppo dei frutticini. Non intervenire su vegetazione bagnata e con abbassamenti di temperatura.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti :
a inizio fioritura su pero
20 giorni prima della raccolta sugli agrumi
40 giorni prima della raccolta su vite
20 giorni prima della raccolta su pomodoro, patata, cetriolo e carciofo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® Marchio registrato SIPCAM

18 MAR. 2011

24.09.10

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

ELIOS® R

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sotto elencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi.

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
g 25 di Fosetil Alluminio puro
g 25 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 42)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO

Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto: 200 g, 400 g, 1 Kg, 2 Kg
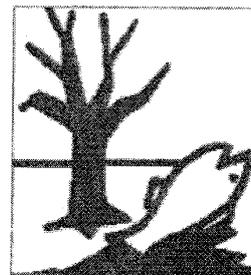
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Attenzione: per l'uso leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore

® Marchio registrato SIPCAM

24.09.10

Bayer CropScience S.r.l.

18 MAR 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A10184
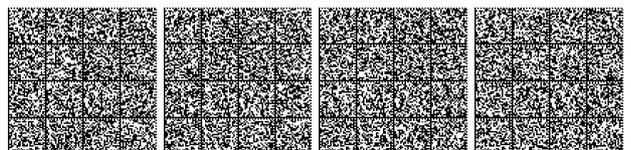
DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Garbo SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2010 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Garbo SC, contenete la sostanza attiva Azoxystrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato Amistar registrato al n. 10118 con decreto direttoriale in data 30 luglio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 luglio 2008, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Amistar registrato al n. 10118;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1999 di recepimento della direttiva 98/47/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Azoxystrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/69/CE relativa alla modifica della direttiva 90/642/CEE per quanto concerne le quantità massime di residui della sostanza attiva Azoxystrobin;

Vista la direttiva 2010/55/CE, in corso di recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva Azoxystrobin;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Azoxystrobin;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Azoxystrobin in Allegato I.

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A 12 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Garbo SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-2-5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento dell'Impresa:

AFP Formulation e Packing Syngenta-Grangermouth, Scotland (UK).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15113.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

syngenta

GARBO® SC

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero.
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
AFP Formulation & Packing Plant Syngenta – Grangemouth - Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita N.

Confezione da: **ℓ 1**

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: l 2, l 5, l 10
® marchio registrato di una società del gruppo Syngenta

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
'GARBO SC' è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine.
Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso, di varie colture orticole e della barbabietola da zucchero.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) 'GARBO SC' determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
'GARBO SC' è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosporiosi, Rincosporiosi	0,8-1,0 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Riso

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigatura

Note:

- Applicare 'GARBO SC' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare 'GARBO SC' in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

syngenta

Colture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7 - 10 giorni
Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	5 - 7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora Alternariosi	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7 - 10 giorni
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	

Note:

- Applicare 'GARBO SC' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Su solanacee in pieno campo non utilizzare 'GARBO SC' per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di 'GARBO SC' con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.

Barbabietola da zucchero

Per la difesa da cercospora ed oidio 'GARBO SC' si applica da solo alla dose di 1 l/ha o in miscela ad altri fungicidi alla dose di 0,5-0,75 l/ha. La cadenza d'intervento è di 15-21 giorni.

Note:

- Applicare 'GARBO SC' a carattere preventivo iniziando le applicazioni al massimo alla comparsa dei primi sintomi
- Non effettuare più di 2 applicazioni a stagione
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (300-500 l/ha)

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITA'

'GARBO SC' può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con 'GARBO SC' per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'

Su frumento ed orzo 'GARBO SC' è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Per le colture orticole in pieno campo 'GARBO SC' è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.
Su barbabietola da zucchero 'GARBO SC' è miscibile con formulati ad azione fungicida a base di flutriafol, tetraconazolo, flusilazolo, difenoconazolo, difenoconazolo + fenpropidin, procloraz, propiconazolo + procloraz, bromuconazolo, rame, zolfo e ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo, 30 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, 28 giorni prima della raccolta per il riso e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
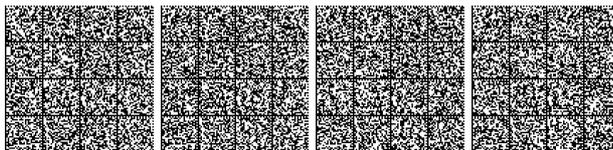
11A10182

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Samson extra 6 OD».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2010 dall'impresa ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio), Tour ITT – 480, Avenue Louise Bte 12, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SAMSON EXTRA 6 OD, contenente la sostanza attiva Nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Ghibli Extra 6 OD registrato al n. 12684 con decreto direttoriale in data 3 aprile 2008, modificato successivamente con decreto in data 29 ottobre 2009, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ghibli Extra 6 OD registrato al n. 12684;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza della sostanza attiva Nicosulfuron;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Nicosulfuron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio), Tour ITT – 480, Avenue Louise Bte 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SAMSON EXTRA 6 OD con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva Nicosulfuron, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,500 – 1 – 5 – 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Arysta LifeScience S.A.S. – Route d'Atrix – B.P. 80 – 64150 Nogueres (Francia)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15107.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO
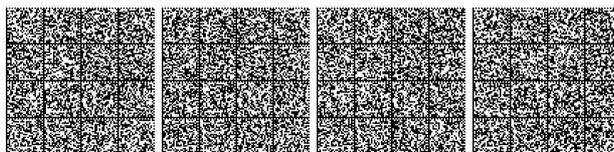
SAMSON EXTRA 6 OD

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI OLIO

SAMSON EXTRA 6 OD Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
NICOSULFURON puro g 6,2 (=60 g/L)
Coformulanti q.b.a g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12
B-1050 Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032-2-6278675

IRRITANTE

Contenuto 0,500-1-5–10-20 L Partita n°

Stabilimento di produzione:
Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Atrix - B.P.80 - 64150 Nogueres (Francia)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02-33599422

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SAMSON EXTRA 6 OD è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais. Viene assorbito prevalentemente per via fogliare e il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
- **INFESTANTI SENSIBILI**
Graminacee: *Avena spp* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).
- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
SAMSON EXTRA 6 OD si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2 fino a 8 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
SAMSON EXTRA 6 OD si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
SAMSON EXTRA 6 OD si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
500-670 ml/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
500+250 ml/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione di SAMSON EXTRA 6 OD su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base base di Teflutrin distribuiti in precedenza all'applicazione di SAMSON EXTRA 6 OD non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con SAMSON EXTRA 6 OD è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ... 25 MAR 2011

11A10183

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Vettukallel Maya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mathew Vettukallel Maya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso l'«Indian Institute of Nursing» di Bellary (India) dalla sig.ra Mathew Vettukallel Maya nata a Payyannur-Kannur (India) il giorno 9 gennaio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mathew Vettukallel Maya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10211

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Valayil Joseph Mary Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valayil Joseph Mary Smitha ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Mary Smitha V.J.;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso il «Dr. Pinnamaneni Siddartha Institute of Medical Sciences Research Foundation School of Nursing» di Gannavaram (India) dalla sig.ra Valayil Joseph Mary Smitha nata a Thaickal-Kerala (India) il giorno 4 marzo 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Valayil Joseph Mary Smitha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10212

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Ancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Ancy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso il «Sri Umamaheswara School of Nursing» di Kurnool (India) dalla sig.ra Joseph Ancy nata a Thuravoor-Kerala (India) il giorno 9 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Ancy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10213

DECRETO 12 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazarescu Luiza Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lazarescu Luiza Iulia, nata a Targoviste (Romania) il 18 febbraio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Targoviste nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Targoviste nell'agosto del 2010, dalla signora Lazarescu Luiza Iulia, nata a Targoviste (Romania) il 18 febbraio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lazarescu Luiza Iulia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10209

DECRETO 12 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olaru Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, dalla sig.ra Olaru Maria, nata a Balan (Romania) il 3 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Olaru Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10210
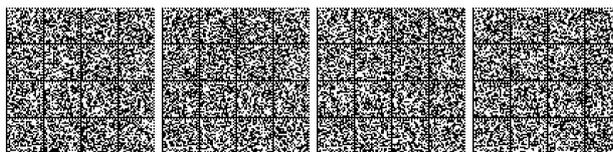
DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Viorica Vancea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in medicina del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Viorica Vancea nata a Negresti Oas (Romania) il giorno 9 dicembre 1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenta de Doctor-medic in profilul Medicina specializarea Medicina Generala» rilasciato in data 10 gennaio 2005 con il n. 472 dalla Universitatea de Medicina si Farmacie «Victor Babes» din Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 21 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Viorica Vancea ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Specialist în specialitatea Medicina Muncii» rilasciato in data 6 settembre 2010 con il n. 6087 dal Ministerul Sanatatii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina del lavoro;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Viorica Rohnean nata a Negresti Oas (Romania) il giorno 9 dicembre 1979, titolare del «Diploma de Licenta de Doctor-medic in profilul Medicina specializarea Medicina Generala» rilasciato in data 10/01/2005 con il n. 472 dalla Universitatea de Medicina si Farmacie «Victor Babes» din Timisoara - Romania, è la stessa persona di Viorica Vancea e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de Licenta de Doctor-medic in profilul Medicina specializarea Medicina Generala» rilasciato in data 10 gennaio 2005 con il n. 472 dalla Universitatea de Medicina si Farmacie «Victor Babes» din Timisoara - Romania - alla Sig.ra Viorica Rohnean, nata a Negresti Oas (Romania) il giorno 9 dicembre 1979, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Viorica Vancea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Specialist în specialitatea Medicina Muncii» rilasciato dal Ministerul Sanatatii - Romania - in data 6 settembre 2010 con il n. 6087 alla Sig.ra Viorica Vancea, nata a Negresti Oas (Romania) il giorno dicembre 1979, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina del lavoro.

Art. 4.

La Sig.ra Viorica Vancea, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina del lavoro, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10271
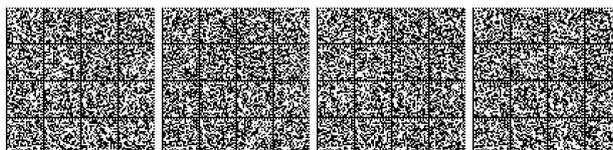
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011.

Programma Obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE
DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, concernente "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"e *s.m.i.*;

VISTO l'art.10 lettera c) del predetto decreto ove si stabilisce che il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8, primo comma del medesimo decreto, formuli, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5, e in particolare l'art. 1 comma 4 lett. i-*ter)* ai sensi del quale il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;

VISTO il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 9 giugno 2001, concernente "Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125", successivamente modificato dal decreto interministeriale 22 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005;
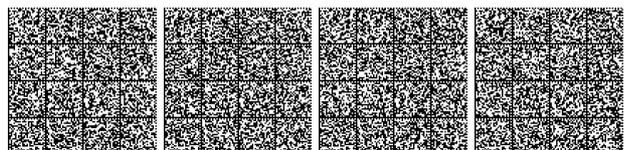
CONSIDERATO che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

- un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;
- la promozione di azioni positive rivolte alle donne nel mondo del lavoro;
- la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è essenziale incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire l'inserimento, la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

- azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;
- azioni intensive che continuino nel tempo;
- azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;
- azioni di sistema che tengano conto delle indicazioni delle strategie comunitarie e nazionali: in particolare, del Piano Italia 2020, della Carta delle Pari Opportunità e dell'Avviso Comune del 7 marzo 2011 sottoscritto dalle Parti Sociali

il Comitato Nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro formula per l'anno 2011 il **"Programma Obiettivo per l'incremento e la qualificazione della occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete."**

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1. Promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze di vertice e/o di responsabilità e l'attuazione di buone e nuove prassi, per un piano di concreto inserimento nelle strutture esecutive entro i termini di conclusione del progetto. Il piano va validato da lettera di impegno del legale rappresentante. Per gli organismi di carattere elettivo è vincolante la stesura del piano di inserimento, con l'individuazione di interventi mirati ad aumentare la rappresentanza di genere (quali, ad esempio, l'introduzione di quote rosa);

   Destinatarie/i delle azioni sono: occupate/i, iscritte/i, associate/i.

2. Modificare l'organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema premiante aziendale, sperimentando nuove prassi per favorire la conciliazione e attuando azioni integrate che producano effetti concreti misurabili e documentabili in termini di:

   - rimozione delle discriminazioni di genere anche attraverso il superamento del differenziale retributivo tra donne e uomini;
   - progressione delle carriere femminili che apporti concreti cambiamenti nel modello organizzativo;
   - attuazione di azioni finalizzate al raggiungimento di un'equa e paritaria distribuzione degli incarichi;
   - adozione di strumenti di valutazione nei sistemi organizzativi aziendali per misurare i livelli di attuazione di politiche di pari opportunità (per esempio certificazione SA 8000).

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate. Tali azioni dovranno concretizzarsi entro i termini di chiusura del progetto stesso.

Destinatarie/i delle azioni sono: occupate/i

3. Sostenere iniziative per:

   a. lavoratrici con contratti di lavoro non a tempo indeterminato in particolare giovani neolaureate e neodiplomate. Le azioni proposte dovranno mirare a stabilizzare la situazione occupazionale, in una percentuale non inferiore al 50% delle destinatarie dell'azione, favorendo anche la crescita professionale e implementando percorsi formativi qualificanti, che ne migliorino le competenze e l'occupabilità. La stabilizzazione, validata con lettera di impegno del legale rappresentante, va effettuata entro i termini di chiusura del progetto;
   b. disoccupate, inattive, in cassa integrazione e/o in mobilità, con particolare attenzione a quelle di età maggiore di 45 anni. Il progetto può essere proposto da aziende, o per conto di aziende, o da quanti intendano effettivamente attuare iniziative mirate all'inserimento e/o reinserimento lavorativo di almeno il 50% delle destinatarie di questo specifico target attraverso azioni di formazione, orientamento e accompagnamento. L'assunzione va effettuata entro i termini di chiusura del progetto: a tal fine, è richiesta specifica lettera di impegno del legale rappresentante;
   c. agevolare l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo di donne attraverso azioni di formazione, di qualificazione/riqualificazione, orientamento e accompagnamento finalizzate all'acquisizione di competenze per la creazione di imprese da costituirsi entro i termini di chiusura del progetto. Nel progetto devono essere specificati la forma giuridica dell'impresa che si intende costituire, il mercato di riferimento e il piano di start-up. Destinatarie delle azioni sono giovani laureate e neodiplomate, lavoratrici in situazioni di precarietà, disoccupate madri, donne di età maggiore di 45 anni, immigrate.

I progetti dovranno prevedere solamente una tra le azioni sopraelencate.

4. Consolidare una o più imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:

- studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati anche in settori emergenti come la *Green Economy*;
- azioni di supervisione, supporto e accompagnamento secondo la tecnica del *mentoring* (imprenditori/imprenditrici che accompagnano altre imprenditrici), e con supporto all'accesso al credito;
- *counselling* alla gestione di impresa;
- formazione, mirata all'attività che si intende svolgere, altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;
- iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione dei propri prodotti/servizi anche attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto; la creazione e la promozione di marchi; la creazione di sistemi consorziati di distribuzione e promozione nel mercato.

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate. Le azioni dovranno concretizzarsi entro i termini di chiusura del progetto stesso.

Destinatarie delle azioni sono: imprese femminili attive da almeno due anni, preventivamente identificate e individuate nel progetto. Qualora il destinatario delle azioni non coincida con il proponente è necessaria lettera di adesione al progetto sottoscritta in originale dal rappresentante legale della/delle aziende coinvolte.

5. Promuovere la qualità della vita personale e professionale, anche per le lavoratrici migranti, a partire dalla rimozione dei pregiudizi culturali, attraverso la rimozione degli stereotipi, in un'ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che tengano conto delle indicazioni delle strategie comunitarie, che producano effetti concreti sul territorio (incidendo anche sui tempi delle città), concordate e attuate da almeno tre tra i seguenti differenti soggetti, (la rete deve essere formalizzata da un protocollo di intesa sottoscritto dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti): associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti pubblici, associazioni di migranti, ordini professionali. L'associazione femminile e l'ente pubblico dovranno essere obbligatoriamente tra i soggetti proponenti.

Destinatarie/i delle azioni sono persone che risiedono nell'ambito del territorio/i di riferimento dell'ente pubblico.

Le azioni dovranno concretizzarsi entro i termini di chiusura del progetto stesso.
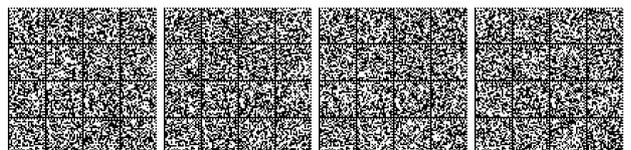
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni.

All'istanza di ammissione a finanziamento in formato cartaceo deve essere necessariamente allegato un supporto informatico contenente la proposta progettuale e tutti i documenti allegati in formato digitale.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Il progetto dovrà riferirsi ad un unico punto del Programma Obiettivo e il punto prescelto deve essere espressamente indicato dopo il titolo del progetto.

La descrizione del Progetto, articolato nelle sue varie fasi e comprensivo della scheda finanziaria, dovrà essere contenuta in un testo massimo di 20 pagine.

Non possono essere presentati progetti da parte di Enti Pubblici, sia come soggetti proponenti che come soggetti partner, qualora non abbiano approvato il piano triennale di azioni positive: tale piano deve essere allegato alla domanda presentata.

Nel progetto devono essere documentate le competenze specifiche del personale impegnato (in particolare formatori e *mentor*), rilevabili dai *curricula* allegati e firmati in originale.

Gli accordi sindacali sulla cui base sono presentati i progetti devono essere allegati al progetto stesso.

Nei processi formativi devono essere definite le competenze in entrata e in uscita.

Tenuto conto delle risorse a disposizione e per poter soddisfare un maggior numero di proposte è previsto un tetto massimo di finanziamento per progetto di € 120.000,00 (*eurocentoventimila/00*).

Nell'esame dei progetti si terrà conto della seguente griglia di valutazione:

- Il progetto risulta adeguato rispetto al punto obiettivo indicato

  0 1 2 3 4

- I problemi che si intendono risolvere sono correttamente evidenziati

  0 1 2 3 4

- Sono specificati gli obiettivi concreti che si intendono raggiungere e le attività/strumenti che consentiranno il raggiungimento degli stessi, in tempi definiti.

  0 1 2 3 4

- Raggiunti gli obiettivi indicati è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza

  0 1 2 3 4

- La modificazione attesa/intervenuta è concretamente e quantitativamente misurabile

  0 1 2 3 4

- Sono espressi gli indicatori di verifica e valutazione

  0 1 2 3 4

- Sono identificati possibili effetti moltiplicatori delle azioni realizzate

  0 1 2 3 4

- I costi fanno riferimento ai massimali adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle circolari relative alle azioni cofinanziate dal FSE

  0 1 2 3 4
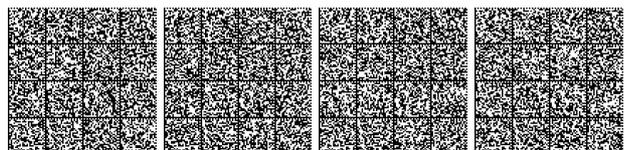
- Congruità costi benefici

0 1 2 3 4

- Capacità di produrre effetti di sistema.

0 1 2 3 4

Per essere ammessi in graduatoria i progetti dovranno ottenere un punteggio minimo di 21 punti.

- I progetti saranno finanziati secondo l'ordine della graduatoria risultante dal punteggio attribuito in applicazione della sopraindicata griglia di valutazione.
- Qualora, applicati i criteri sopraindicati, l'ammontare dei finanziamenti relativi ai progetti utilmente collocati in graduatoria, superi la previsione della somma stanziata, si procederà nei limiti delle risorse disponibili.
- Qualora, al termine della graduatoria dei progetti finanziabili, siano collocati progetti con lo stesso punteggio, si procederà secondo i seguenti criteri:

a) In prima istanza, sarà data priorità ai progetti presentati da soggetti proponenti che non hanno mai beneficiato di finanziamenti concessi ai sensi della normativa in premessa.

b) In seconda istanza, le risorse disponibili saranno distribuite proporzionalmente tra i progetti che avranno riportato il medesimo punteggio. La concessione di tale finanziamento, proporzionalmente ridotto, comporterà la riformulazione del progetto da parte del soggetto beneficiario in conformità al contributo finale.

Roma, 24 giugno 2011

Il Presidente del comitato: SACCONI

11A10166

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2011.

Modifica al decreto 3 dicembre 2009 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale al «Laboratorio Consorzio Vol. Tutela Vini DOC Colli Euganei» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 3 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 29 dicembre 2009, con il quale al Laboratorio Consorzio Vol. Tutela Vini DOC Colli Euganei, ubicato in Luvigliano di Torreglia (PD), Via dei Vescovi n. 41 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 20 giugno 2011, comunica di aver variato la sede del laboratorio e di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 aprile 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la sede del laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 3 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

La sede legale del Laboratorio Consorzio Vol. Tutela Vini DOC Colli Euganei è modificata in Zovon di Vo' (PD), Via IV Novembre n. 812.

Art. 2.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 3 dicembre 2009 per le quali il Laboratorio Consorzio Vol. Tutela Vini DOC Colli Euganei è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (4 - 12 g/l)	OIV MA-F-AS313-01 R2009
Acidità volatile (0 - 12 g/l)	OIV MA-F-AS313-02 R2009
Acido sorbico (0 - 200 mg/l)	OIV-MA-F-AS313-14-A R2009
Biossido di Zolfo (0 - 260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri (0,01 - 5 g/l)	OIV-MA-F-AS2-04 R2009
Cloruri (0 - 1 g/l)	OIV-MA-F-AS321-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) (0 - 527,8 g/l)	OIV-MA-SA2-03B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2006
Estratto secco totale (0 - 527,8)	OIV-MA-F-AS2-03B R2009
Glucosio e fruttosio (0,4 - 250 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2006
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,98000 - 1,08000 g/ml)	OIV-MA-F-AS2-01A R2009, par. 5
pH (2,80 - 4,50)	OIV-MA-F-AS313-15 R2009
Solfati (0,01 - 3 g/l)	OIV-MA-F-AS321-05A R2009
Tenore zuccherino (10 - 75 % m/m)	OIV-MA-A-AS2-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (4-40% vol)	OIV-MA-F-AS312-01A R2009, par. 4. C+ OIV-MA-AS311-02 R2006
Titolo alcolometrico volumico (4 - 18% vol)	OIV-MA-F-AS312-01A R2009, par. 4. C

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

11A10179

DECRETO 13 luglio 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003, e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "San Gimignano" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio della Denominazione San Gimignano intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini a DOC "San Gimignano";

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 96 del 27 aprile 2011;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Matera" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano", riconosciuto con decreto ministeriale 7 agosto 2003 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano", provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata "San Gimignano" sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "San Gimignano" è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN GIMIGNANO ».

Articolo 1 (Denominazione)

La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"San Gimignano" rosso, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" sangiovese, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" merlot, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" syrah, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" pinot nero, anche con la menzione Riserva,
"San Gimignano" rosato,
"San Gimignano" vinsanto,
"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice.

Articolo 2 – (base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"San Gimignano" rosso e “San Gimignano” rosato:
sangiovese min: 50%;
possono concorrere le uve dei vitigni cabernet sauvignon, merlot, sirah, pinot nero da soli o congiuntamente: max 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" sangiovese:
sangiovese min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" cabernet sauvignon:
cabernet sauvignon min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" merlot:
merlot min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" syrah:
sirah min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" pinot nero:
pinot nero min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" vinsanto:
trebbiano toscano min: 30%;
può concorrere la malvasia del chianti per un massimo del 50%;
può concorrere la vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice:
sangiovese min: 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.

Articolo 3 – (Zona di produzione uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità' dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano

Articolo 4 – (Viticoltura)

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.

[2] Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.

[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti **a** conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a "tendone".

[4] E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
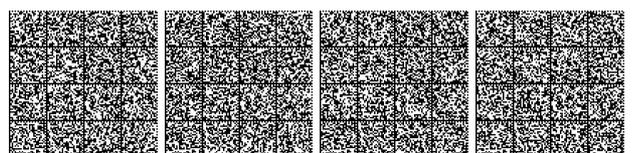
[5] La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. minimo sono le seguenti:

	Tonn. Uva/Ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo
"San Gimignano" rosato	10	11,0%
"San Gimignano" rosso	8	11,5%
"San Gimignano" sangiovese	8	11,5%
"San Gimignano" cabernet sauvignon	8	11,5%
"San Gimignano" merlot	8	11,5%
"San Gimignano" syrah	8	11,5%
"San Gimignano" pinot nero	8	11,5%
"San Gimignano" vinsanto	10	10%
"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice	10	10%

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

[6] L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

Articolo 5 (Vinificazione)

[1] Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[2] Rispettando le percentuali previste per i vigneti all'articolo 2, le uve ed i vini "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso. Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica
b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore

c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti

[3] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno.
[4] L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[5] E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie
[6] Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.

[7]Rese uva/vino:

Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

[8] L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah, "San Gimignano" pinot nero, è consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.

L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
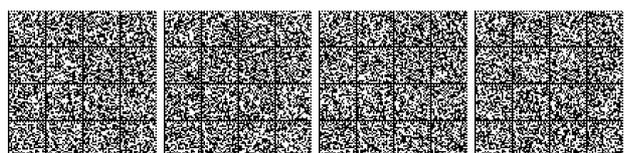
[9] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero prodotti prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1°gennaio successivo alla vendemmia, con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia possono aver diritto alla menzione riserva.

Articolo 6 (Caratteristiche dei vini alconsumo)

[1] I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"San Gimignano" rosato:
colore: rosato più o meno carico, brillante;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 6,0 g/l.

"San Gimignano" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4 g/l.

"San Gimignano" cabernet sauvignon:
colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
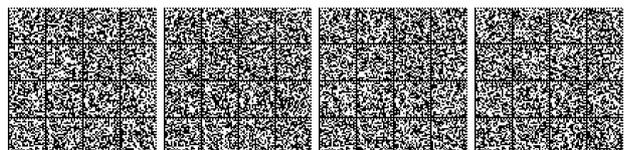
"San Gimignano" merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" syrah:
colore: rosso vermiglio;
odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" vinsanto:
colore: dal giallo carico al dorato;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;

"San Gimignano" vinsanto occhio di
pernice:
colore: dal rosa intenso al rosa pallido;
odore: delicato, caldo, caratteristico;
sapore: morbido, rotondo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol
svolti;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l.

In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7 (Etichettatura)

[1] Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

[2] Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

[3] La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalle legge.

[4] Nell'etichettatura dei ini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Articolo 8 (Recipienti)

[1] I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia "Rosato" e delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.

[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie «Vin Santo» e per i vini che rivendicano la menzione riserva e' comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, e' ammessa la chiusura con tappo a vite.

ALLEGATO *A*
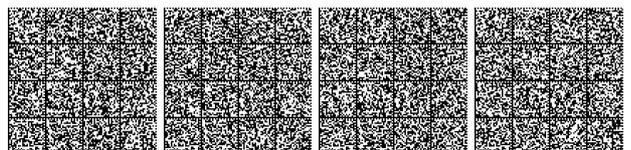
Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
SAN GIMIGNANO ROSSO	B297	X	999	2	X	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO ROSSO RISERVA	B297	X	999	2	A	X	A	1	X
SAN GIMIGNANO ROSATO	B297	X	999	3	X	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO CABERNET SAUVIGNON	B297	X	043	2	X	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B297	X	043	2	A	X	A	1	X
SAN GIMIGNANO MERLOT	B297	X	146	2	X	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO MERLOT RISERVA	B297	X	146	2	A	X	A	1	X
SAN GIMIGNANO PINOT NERO	B297	X	195	2	X	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO PINOT NERO RISERVA	B297	X	195	2	A	X	A	1	X
SAN GIMIGNANO SANGIOVESE	B297	X	218	2	X	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO SANGIOVESE RISERVA	B297	X	218	2	A	X	A	1	X
SAN GIMIGNANO SYRAH	B297	X	231	2	X	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO SYRAH RISERVA	B297	X	231	2	A	X	A	1	X
SAN GIMIGNANO VINSANTO OCCHIO DI PERNICE	B297	X	999	2	E	X	A	1	X
SAN GIMIGNANO VINSANTO	B297	X	888	1	E	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
SAN GIMIGNANO VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE	B297	X	999	2	E	X	A	0	X
SAN GIMIGNANO VINSANTO	B297	X	888	1	E	X	A	0	X

11A10167

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Catalanesca del Monte Somma» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda della Regione Campania, presentata in data 22 novembre 2010, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 94 del 23 aprile 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario viticolo.

Art. 3.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici delle tipologie dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma», di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO
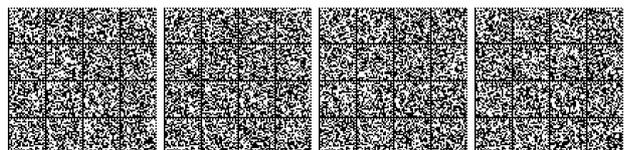
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT «CATALANESCA DEL MONTE SOMMA».

Articolo 1 – Denominazione dei vini
La indicazione geografica tipica “Catalanesca del Monte Somma ” è riservata al mosto e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Catalanesca del Monte Somma” bianco;
“Catalanesca del Monte Somma” passito.

Articolo 2 – Base ampelografica
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Catalanesca del Monte Somma” bianco:
Catalanesca bianca, minimo 85%;
Altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%.
“Catalanesca del Monte Somma” passito:
Catalanesca bianca, minimo 85%;
Altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%.

Articolo 3 – Zona di produzione
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica “Catalanesca del Monte Somma” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni: San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti in provincia di Napoli.

Articolo 4 – Norme per la Viticoltura
Condizioni naturali dell’Ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica *“Catalanesca del MonteSomma”* devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della Indicazione geografica di cui trattasi.
Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
E’ facoltà della Regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l’irrigazione di soccorso.
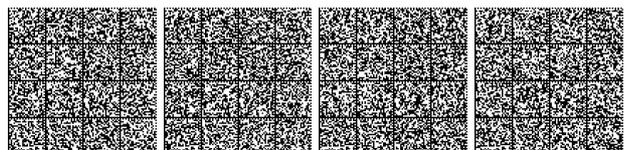
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

TIPOLOGIA	*PRODUZIONE UVA Tonnellate/ettaro*	*Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.*
"Catalanesca del Monte Somma" Bianco	*8*	*12,00*
"Catalanesca del Monte Somma" Passito	*8*	*13,5*

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Articolo 5 – Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Resa uva/vino e vino/ha
La resa massima dell'uva in vino sono le seguenti:

TIPOLOGIA	Resa uva/vino
"Catalanesca del Monte Somma" Bianco	65
"Catalanesca del Monte Somma" Passito	50

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Catalanesca del Monte Somma" passito è previsto l'appassimento.

Articolo 6 – Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Catalanesca del Monte Somma" Bianco:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, floreale,fruttato;
Sapore: caratteristico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
"Catalanesca del Monte Somma" Passito:
Colore: Giallo dorato più o meno intenso;
Odore: intenso, tipico;
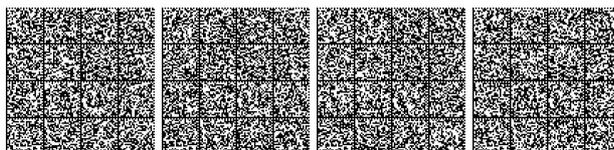
Sapore: Dolce, aromatico, caratteristico;
Titolo alcolometrico volumico potenziale di 16-17% vol. di cui svolto 13,5-14,0% vol;
Acidità totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7 – Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Per i vini di cui all'art. 1 l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8 – Confezionamento

I vini di cui all'art.1, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CATALANESCA DEL MONTE SOMMA BIANCO	C149	X	398	1	X	X	E	0	X
CATALANESCA DEL MONTE SOMMA PASSITO	C149	X	398	1	D	X	E	0	X

11A10168
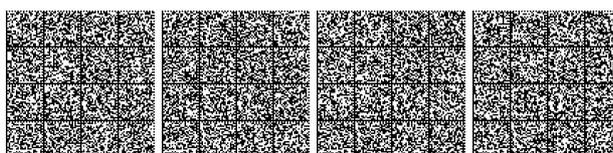
DECRETO 15 luglio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Castelmagno".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Castelmagno»;

Visto il decreto del 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 160 del 10 luglio 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio di per la tutela del formaggio Castelmagno DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

Visto il decreto del 1º giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 166 del 19 luglio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

Visto il decreto del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 19 giugno 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;
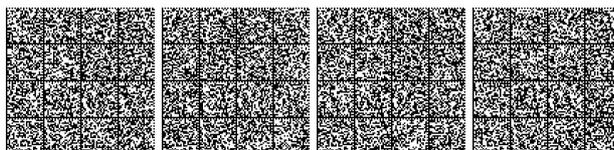
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 10 giugno 2002 e già confermato con decreti del 1° giugno 2005 e 30 maggio 2008, al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP con sede in Castelmagno (CN) – Piazza Caduti, 1 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 10 giugno 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10165

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 luglio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Autovox Videosystem.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 febbraio 1993, con il quale la S.p.A. Autovox Videosystem, facente capo al Gruppo Autovox, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Autovox ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge 296/2006;

Vista l'istanza in data 11 novembre 2010, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla Autovox Videosystem S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi comprese la predisposizione del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione nonché la chiusura della posizione I.V.A. presso l'Agenzia delle Entrate, per il conseguente deposito presso la cancelleria del Tribunale;

Preso atto che le risorse residue della procedura, pari ad euro 480,00, sono state accantonate per le spese finali di chiusura della procedura;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in calce alla sopra citata istanza di chiusura della procedura;

Richiamato il proprio provvedimento in data 19 novembre 2010 - prot. 0170134 con cui è autorizzato il deposito presso il Tribunale di Roma del bilancio finale della procedura e del conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Autovox Videosystem, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Autovox Videosystem, con sede legale in Roma, Codice fiscale n. n. 00507190551.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Autovox Videosystem.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico: BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze: GRILLI

11A10227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 luglio 2011.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali FLUIMUCIL cod. AIC n. 036071037 e n. 036071025; Medicinale NICOPATCH cod. AIC n. 037601; PAMIDRONATO RATIOPHARM cod. AIC n. 037538, la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni". (Determinazione n. 994).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'articolo 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le Linee Guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Visto il pre-avviso di decadenza del 31 marzo 2011, pubblicato nel sito internet dell'AIFA, sezione front-end/sunset clause il 31 marzo 2011;

Vista la determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2011;

Considerato che per il medicinale di importazione parallela Fluimucil nelle confezioni contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e n. 036071025 non sono trascorsi i termini per l'applicazione dei commi 5 e 7 dell'art. 38 del d.lgs. n. 219/2006;

Considerato che per i medicinali Nicopatch cod. AIC n. 037601 e Pamidronato Ratiopharm cod. AIC n. 037538 è stata presentata agli atti dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione copia di idonea documentazione giustificativa tale da consentirne l'esclusione dalla decadenza, rispettivamente in data 11 luglio 2011 prot. AIFA 73688 del 13 luglio 2011 per il Nicopatch e in data 13 luglio 2011 prot. AIFA n. 73687 del 13 luglio 2011 per il Pamidronato Ratiopharm;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai medicinali Fluimucil (medicinale di importazione parallela) nelle confezioni contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e n. 036071025, Nicopatch cod. AIC n. 037601 e Pamidronato Ratiopharm cod. AIC n. 037538, l'articolo 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990 e ss.mm., escludere i medicinali Fluimucil (medicinale di importazione parallela) nelle confezioni contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e n. 036071025, Nicopatch cod. AIC n. 037601 e Pamidronato Ratiopharm cod. AIC n. 037538 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2011);

Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2011 nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risultano inseriti il medicinale di importazione parallela FLUIMUCIL nelle confezioni contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e n. 036071025, ed i medicinali NICOPATCH cod. AIC n. 037601 e PAMIDRONATO RATIOPHARM cod. AIC n. 037538.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore dell'Ufficio : MARRA

11A10169

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Piastra portuale di Taranto (CUP D11E05000000008). Approvazione progetto definitivo e assegnazione finanziamento. (Delibera n. 104/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMCA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso articolo 61;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'articolo 1, comma 996, ha integrato l'articolo 5, «Programmazione e realizzazione delle opere
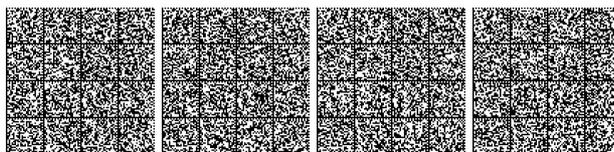
portuali. Piano regolatore portuale», della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», con talune disposizioni che disciplinano le operazioni di dragaggio e refluimento all'interno di vasche di colmata dei materiali derivanti da tali operazioni, nei siti di bonifica di interesse nazionale di competenza delle Autorità Portuali;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'articolo 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto, in particolare, l'articolo 18, che, tra l'altro, demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e per le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'articolo 2 concernente «Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra gli «hub portuali», l'hub portuale di Taranto, per il quale indica un costo complessivo di 51,6 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 74 (*G.U.* n. 291/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'intervento «Piastra portuale di Taranto» un contributo, in termini di volume di investimenti, pari a 21,5 milioni di euro a carico delle risorse recate dall'articolo 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato – nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) – all'allegato 2 ha confermato, nell'ambito degli «hub portuali», la «piastra portuale di Taranto»;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*G.U.* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 31, con la quale questo Comitato ha individuato le priorità settoriali cui destinare – con delibere di questo Comitato stesso, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS e nel rispetto della chiave di riparto tra Regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno – il residuo disponibile del Fondo infrastrutture, quantificato in 1.424,2 milioni di euro;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i.,

con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 5 ottobre 2010, n. 40246, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno di questo Comitato dell'approvazione ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 del progetto definitivo della «Piastra portuale di Taranto», inviando la relativa documentazione istruttoria, poi aggiornata e integrata con nota 18 novembre 2010, n. 47251;

Vista la nota 11 ottobre 2010, n. 41065, con la quale la suddetta Amministrazione ha specificato, in riferimento alle citate priorità settoriali di cui alla delibera n. 31/2010, che l'intervento sopra richiamato è in continuità funzionale con opere in corso, con capacità di attrazione di capitali privati;

Vista la nota 17 novembre 2010, n. 97018, comprensiva di allegati, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo oggetto di approvazione è costituito dalle seguenti opere:

ampliamento del IV sporgente, che dovrà essere allargato dagli attuali 80 m ai previsti 200 m, per consentire l'utilizzo dello sporgente anche lungo il lato ovest, in aggiunta al lato est attualmente in uso;

darsena ad ovest del IV sporgente, la cui nuova banchina dovrà raggiungere una lunghezza di 251 m, e sarà fornita di impianto elettrico, di illuminazione, idrico e di fognatura per il collettamento delle acque meteoriche;

adeguamento e potenziamento della «Strada dei moli», lunga circa 5,7 km, che, attualmente sottodimensionata nel tratto di collegamento tra il IV sporgente, le restanti strutture del porto e l'adiacente SS 106 «Jonica», dovrà essere realizzata conformemente al tipo D, di cui al decreto 5 novembre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a due corsie per senso di marcia e sarà integrata con inserimento di rotatorie e adeguamento e inserimento di opere d'arte;

nuova piattaforma logistica, da realizzare su un'area di circa 148.000 mq e che comprenderà, tra l'altro, un piazzale per il deposito containers e un terminal ferroviario costituito da 4 binari, collegati alla stazione di Taranto e destinati alle operazioni di carico/scarico dei containers dai carri ferroviari;

che la realizzazione dell'ampliamento del IV sporgente e della darsena ad ovest richiede il dragaggio di tutta l'area antistante fino a raggiungere la profondità di progetto, per un quantitativo complessivo di materiale di circa 1.600.000 metri cubi;

che l'area del IV sporgente e della darsena ovest è stato oggetto di indagini volte alla caratterizzazione ambientale, i cui risultati hanno evidenziato la presenza di contaminazione in tracce di tipo sia organico sia inorganico, e che su tali materiali sono stati svolti approfondimenti relativi alla gestione e smaltimento dei sedimenti di dragaggio, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 296/2006, articolo 1, comma 996;

che per lo smaltimento dei materiali di dragaggio sono state valutate le possibili destinazioni e modalità di conferimento, ritenendo perseguibile nel progetto definitivo il conferimento delle argille provenienti dal dragaggio in una vasca di colmata, opera quest'ultima che assume carattere funzionale al progetto in esame;

che il progetto sopra descritto comprende quindi la realizzazione di una vasca di colmata, destinata alla raccolta dei sedimenti di risulta derivanti dalla realizzazione dei fondali del IV sporgente e della darsena servizi;

che, con nota 29 maggio 2007, n. 27710, il progetto definitivo dell'intervento è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che con nota 2 luglio 2007, n. 18167, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato la necessità di espletare la procedura di VIA sul progetto definitivo ex articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

che l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è stato pubblicato il 19 luglio 2007 sul quotidiano nazionale «La Stampa», sul quotidiano regionale «La Gazzetta del Mezzogiorno» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

che l'avviso di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale è stato pubblicato il 31 ottobre 2007 sul quotidiano nazionale «La Stampa» e sul quotidiano regionale «La Gazzetta del Mezzogiorno»;

che nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi il 20 dicembre 2007, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole in merito alla realizzazione dell'intervento, mentre alcune Amministrazioni e gestori di opere interferite hanno richiesto modifiche del progetto, riguardanti in particolare:

per il IV sporgente, la sostituzione della pavimentazione;

per la darsena ad ovest del IV sporgente, una nuova configurazione allo scopo di salvaguardare l'isola di San Nicolicchio;

per la «Strada dei moli», la modifica di un tratto compreso tra due rotatorie;

per la nuova piattaforma logistica, una diversa caratterizzazione architettonica, sviluppata senza modificare le volumetrie previste dal progetto e già inserite nel Piano regolatore portuale;

per la vasca di colmata, la sua nuova conformazione planimetrica allo scopo di salvaguardare Punta Rondinella, con mantenimento della linea di costa in corrispondenza della stessa, la riqualificazione paesaggistica in adiacenza alla nuova strada dei moli e il miglioramen-

to dell'accessibilità dell'area grazie alla creazione di un nuovo parcheggio;
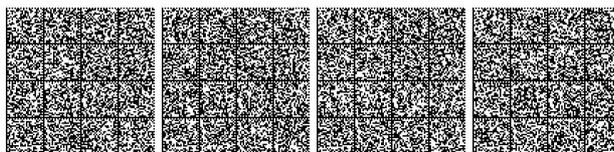
che con nota 1° dicembre 2008, n. 19813, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere 14 novembre 2008, n. 149, con cui la Commissione VIA ha espresso parere positivo, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale del progetto definitivo in esame, comprensivo della vasca di colmata, integrato dagli elaborati progettuali che hanno recepito i sopra citati rilievi emersi in sede di Conferenza di servizi;

che con nota 31 dicembre 2008, n. DG/PAAC/34.19.04/16312/2008, il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee i beni architettonico e paesaggistici ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito al progetto definitivo in esame integrato dagli elaborati progettuali di cui al punto precedente;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;

che l'istruttoria dà conto dell'inserimento, nel progetto definitivo, del Piano di risoluzione delle interferenze e individua gli elaborati progettuali relativi agli espropri;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento è l'Autorità portuale di Taranto, la quale, come riportato nella citata delibera n. 74/2003, ha posto a base di gara, per la costruzione dell'opera e la gestione della sola piattaforma logistica, la proposta formulata dal promotore, ATI Grassetto Lavori S.p.A. - Grandi Lavori Fincosit S.p.A. - Logsystem S.r.l., ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 37-*bis*, e s.m.i.;

che la gara è stata aggiudicata all'ATI Grassetto Lavori S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Logsystem International S.r.l., Logsystem S.r.l., Magazzini Generali Lombardi S.p.A e S.I.N.A. S.p.A;

che il rapporto tra la suddetta ATI e la citata Autorità è regolato dalla convenzione, sottoscritta il 9 marzo 2006 e di durata trentennale, per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e della realizzazione dei relativi lavori, nonché per la gestione e lo sfruttamento della piattaforma logistica;

che la predetta convenzione stabilisce l'obbligo, per il concedente, di mettere a disposizione del concessionario aree, inclusa la vasca di colmata, per il deposito, anche temporaneo, dei sedimenti dragati, secondo tempi di realizzazione necessari per l'infrastrutturazione e la mitigazione ambientale delle aree stesse;

che la società di progetto Taranto Logistica S.p.A., costituita il 25 luglio 2006, è subentrata al concessionario nel rapporto di concessione ai sensi della citata legge n. 109/1994, articolo 37-*quinquies*;

che la scheda ex delibera n. 63/2003 indica in 58 mesi il periodo di realizzazione dell'intervento, di cui 4 mesi per le attività progettuali e autorizzative residue, 6 mesi per gara e appalto dei lavori, 48 mesi per realizzazione e messa in esercizio delle opere;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del progetto definitivo ora trasmesso ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 ammonta a 219,1 milioni di euro, di cui:

189,7 milioni di euro per le opere attinenti la piastra portuale, inclusivi di 33,6 milioni di euro derivanti dal costo delle prescrizioni (17,5 milioni di euro) e dall'adeguamento prezzi al 2008 (16,1 milioni di euro);

29,4 milioni di euro per la vasca di colmata, di cui 20 milioni di euro per i lavori di realizzazione e 9,4 milioni di euro per lavori di sistemazione finale a verde e formazione di dune con trasporto in discarica del materiale in esubero, realizzabili solo dopo il completamento della colmata in vasca con i materiali provenienti dal dragaggio;

che il finanziamento della vasca di colmata è a carico dell'Autorità portuale, come risulta dalla nota 18 ottobre 2010, n. 8042, della stessa Autorità;

che il maggior costo (33,6 milioni di euro) delle opere attinenti la Piastra rispetto al quadro contrattuale di concessione sarà oggetto di un apposito Atto aggiuntivo della citata convenzione;

che con nota 22 ottobre 2009, n. 6570, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso positivamente in merito all'ammissibilità del succitato adeguamento prezzi, che dovrà essere oggetto di un aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione;

che sono disponibili ulteriori risorse per il finanziamento dell'opera in approvazione, così articolate:

(milioni di euro)

Fonte di finanziamento	Importo
Stato: fondi ex art. 13, legge n. 166/2002 di cui alla delibera CIPE n. 74/2003	21,5
Autorità portuale: risorse *ex lege* n. 413/1998	93,6
Autorità portuale: fondi propri	3,5
Concessionario	37,5
Totale	156,1

che il Ministero istruttore richiede di porre a carico delle risorse di cui al Fondo infrastrutture, quota riservata al Mezzogiorno, il finanziamento dell'ulteriore costo attinente la Piastra, pari ai citati 33,6 milioni di euro;

che l'Unità tecnica finanza di progetto, nel proprio parere sul piano economico finanziario aggiornato per tenere conto degli incrementi di costo del progetto definitivo in esame, ha rappresentato l'opportunità, per garantire un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, che:

il Soggetto aggiudicatore definisca con chiarezza i tempi di realizzazione di tutte le opere connesse alla Piastra logistica,

i costi aggiornati e la mutata tempistica di realizzazione del progetto in esame siano recepiti nell'atto aggiuntivo alla convenzione,

il concedente informi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e questo Comitato nel caso in cui si manifestino ulteriori mutamenti delle condizioni e dei presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'opera, tali da richiedere il riequilibrio economico-finanziario del piano esaminato;

che tali richieste sono state recepite dal Ministero istruttore con le prescrizioni n. 35, 36 e 37, di cui all'allegato 1 alla presente delibera;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, nonché ai sensi delle disposizioni sugli espropri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della «Piastra portuale di Taranto», illustrato nella «presa d'atto».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

Ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, l'approvazione, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 219,1 milioni di euro indicato nella richiamata «presa d'atto» costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1 sono riportate nella parte 1^ dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2^ del citato allegato 1. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 L'ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI AGLI ESPROPRI È RIPORTATO NELL'ALLEGATO 2, CHE DEL PARI FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERA, MENTRE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE È CONTENUTA NEL PROGETTO DEFINITIVO.

2. Finanziamento

Per il finanziamento dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è assegnato un finanziamento di 33,6 milioni di euro a valere sull'ammontare delle risorse residue del Fondo infrastrutture di cui alla «presa d'atto» e più specificamente a carico della quota dell'85 per cento destinata a favore del Mezzogiorno. Il predetto finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 78/2010.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Autorità portuale di Taranto e il concessionario provvederanno a stipulare apposito Atto aggiuntivo alla convenzione citata in premessa, per adottare il nuovo piano economico-finanziario, che recepisca le predette variazioni di costo del progetto e la tempistica aggiornata di realizzazione.

3. Disposizioni finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto 1.1 della presente delibera.

3.2 Resta fermo che l'avvio dei lavori è subordinato al perfezionamento delle procedure di cui all'articolo 5, commi 11-*bis* e 11-*quater*, della legge n. 84/1994 e s.m.i..

3.3 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.4 Il suddetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il Soggetto aggiudicatore ed il concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario : MICCICHE'

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 203

ALLEGATO 1

Parte 1^ – Prescrizioni

Prescrizioni ambientali

1. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere approvato nelle sedi competenti il progetto definitivo della bonifica dei sedimenti e delle matrici ambientali interagenti con le opere a mare connesse alla Piastra portuale di Taranto ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; dovrà inoltre essere approvato nelle sedi competenti il progetto definitivo delle attività di messa in sicurezza di emergenza dei siti della piattaforma logistica e della strada dei moli ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006 e dovranno essere attuate le prescrizioni previste.
2. Recepire e sviluppare le misure di mitigazione, puntuali e di carattere generale, e le opere di compensazione, così come proposte nello Studio d'impatto ambientale esaminato e nelle integrazioni, ed integrarle, alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici; nel caso degli interventi di ingegneria naturalistica, garantire inoltre la manutenzione per almeno 5 anni.
3. Inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere, con particolare riferimento alla prevenzione e/o minimizzazione dei fenomeni di *cross contamination* in relazione alla costruzione di opere di fondazioni profonde.
4. Predisporre quanto necessario per adottare, prima della fase di consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).
5. Nella configurazione della vasca di colmata dovrà essere adottata la soluzione prevista nella variante individuata nelle integrazioni, caratterizzata da un andamento naturaliforme del profilo di costa che ne migliora l'inserimento paesaggistico.
6. La soluzione progettuale della darsena dovrà assumere la soluzione prevista nella variante individuata nelle integrazioni, che ne riduce la superficie consentendo la conservazione dell'isola di S. Nicolicchio.
7. Predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di quest'ultima attività in termini di:
   - percorsi impegnati;
   - tipo di mezzi;
   - volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;
   - percorsi alternativi in casi di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;
   - percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;
   - messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili.
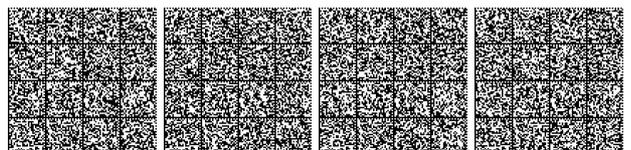
8. Approfondire e verificare l'analisi previsionale del rumore in fase di cantiere, specificando la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica.
9. Verificare l'analisi previsionale dei livelli di qualità dell'aria, considerando i contributi emissivi complessivi del traffico marittimo e terrestre nelle condizioni più gravose di esercizio.
10. Prevedere un'analisi del rischio di navigazione, tramite simulatore di manovra con comandante, per le diverse tipologie di navi, in base all'analisi statica delle traiettorie prevedibili nelle condizioni meteo marine più gravose.
11. Elaborare il progetto di monitoraggio ambientale secondo le linee guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.
12. Adottare la massima efficienza energetica nella scelta dei componenti e dei sistemi di costruzione negli edifici da realizzare, integrandone le coperture con impianti di produzione con energia solare.
13. Le sorgenti di rumore in fase di cantiere dovranno essere silenziate secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al decreto ministeriale 1° aprile 2004, "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni d'impatto ambientale", che dovranno essere considerate anche in merito alla fase di progettazione esecutiva delle opere e degli impianti.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni 1 - 13 è a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Prescrizioni a carattere archeologico e paesaggistico

14. Ai fini della preventiva valutazione del rischio archeologico, la società di progetto Taranto Logistica S.p.a., in base alle indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia dovrà provvedere alla realizzazione della Carta del rischio archeologico, la quale sarà presentata prima dell'inizio dei lavori (compresi quelli di impianto del cantiere) al Ministero per i beni e le attività culturali per la relativa verifica ed eventuale ulteriore indicazione di saggi e approfondimenti d'indagini da realizzarsi che si dovessero rendere necessari in base a quanto rilevato nel medesimo elaborato. Ugualmente, per quanto attiene l'ampliamento e l'integrazione della viabilità, nonché per la realizzazione della piastra logistica, si richiedono ricognizioni topografiche preventive di tutte le aree interessate dai lavori a terra, per verificare la persistenza di tracce d'insediamenti antichi; in base all'esito di tali rilevamenti potranno rendersi necessari saggi preventivi in punti mirati, funzionali alla tutela dei resti superstiti.
15. L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico con particolare competenza nel settore dello scavo stratigrafico e delle indagini subacquee (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della società di progetto Taranto Logistica S.p.a.), al fine di identificare e salvaguardare reperti d'interesse archeologico che
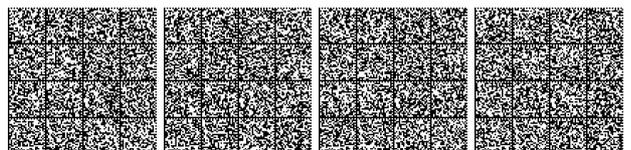
dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione dell'intervento in esame. L'attività di tali consulenti della società di progetto Taranto Logistica S.p.a. sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia.

16. Se durante i lavori dovessero essere ritrovati resti antichi o manufatti, anche di apparente non interesse, questi dovranno essere immediatamente sospesi e di ciò sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la quale, se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
17. La società di progetto Taranto Logistica S.p.a. dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione lavori ed alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo all'immediata segnalazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia ed alla sospensione dei lavori sino a sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo Ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.
18. Considerato che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale, la società di progetto Taranto Logistica S.p.a. dovrà predisporre, in accordo con la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi da realizzarsi con maggiore attenzione, al fine di programmarli con largo anticipo rispetto all'inizio delle opere. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalla medesima Soprintendenza prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere).
19. Gli scavi archeologici esplorativi non dovranno effettuarsi durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
20. Alla società di progetto Taranto Logistica S.p.a. si richiede di prevedere che nel quadro economico del progetto definitivo ed esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.
21. Quanto ancora conservato del sito di S. Nicolicchio, il cui interesse archeologico è rilevabile oltre che da fonti documentarie anche da ricognizioni superficiali effettuate di recente, richiede, oltre ad un primo intervento di bonifica, indagini archeologiche delle superfici emergenti e delle tracce di natura antropica riconoscibili lungo l'attuale linea di costa e parzialmente sommerse (tagli di cava, blocchi squadrati, etc.). Appare inoltre necessario effettuare le indagini funzionali alla conoscenza integrale e alla documentazione dei resti del relitto individuato a pochi metri dalla linea di costa, per definirne le forme più opportune di tutela.
22. Nel sito di Punta Rondinella tutte le opere previste, compresa la piantumazione di nuove essenze arboree, dovranno essere precedute da un'attenta ricognizione topografica dei luoghi e, se necessario, da scavi stratigrafici preventivi.
23. Nelle altre aree subcostiere in cui si prevedono colmate e riporto di materiale, nonché nelle aree antistanti in cui sono previsti dragaggi, si richiede l'esecuzione
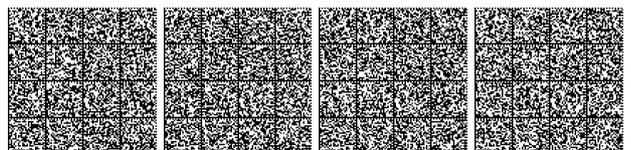
di prospezioni preventive a tappeto dei fondali, da eseguirsi anche con l'ausilio di ecoscandaglio multibeam, da affidare, a totale carico del soggetto proponente, a struttura in possesso di adeguate preparazioni tecniche, con comprovata esperienza nel settore delle indagini archeologiche subacquee. In base all'esito di tali prospezioni, potranno essere definite in dettaglio, da parte del settore competente della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, le esigenze di ulteriori indagini conoscitive funzionali alla conoscenza ed alla tutela, sempre a totale carico della società di progetto Taranto Logistica S.p.a..

24. Si dovrà concordare con il Ministero per i beni e le attività culturali, dove necessario al fine di evitare l'erosione marina, la sistemazione e le modalità di realizzazione delle opere di protezione a mare, con particolare attenzione alle opere immediatamente antistanti l'isola di S. Nicolicchio, al fine di favorirne l'inserimento nel contesto ambientale.
25. Il materiale di risulta proveniente dalla realizzazione della nuova piastra portuale, compreso quello di cantiere, non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito autorizzato.
26. La morfologia dei luoghi utilizzati per le aree di cantiere dovrà essere ricondotta al suo aspetto originario contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sarà realizzata con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
27. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di eventuale reimpianto delle essenze recuperate dai siti di intervento e di cantiere previste negli "Schemi grafici finali adeguati" allegati al verbale della riunione tenutasi presso l'Autorità portuale di Taranto il 27 agosto 2008 (lettera c) dovranno essere oggetto di specifico approfondimento e definizione nella fase di progetto esecutivo. Il medesimo progetto esecutivo sarà presentato prima dell'inizio dei lavori alle due Soprintendenze di settore competenti ed alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee per la relativa approvazione.
28. Tutte le opere di cui alla precedente prescrizione n. 26, previste nel progetto esecutivo, dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e del vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie, con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea col procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e, quindi, vicino a quello previsto a regime dal progetto.
29. Dovranno essere definite con particolare attenzione le opere a verde di mitigazione degli interventi relativi all'area di colmata e della strada dei moli, per quest'ultima in particolare prevedendo, nei punti di maggiore vicinanza con la costa, un incremento di quanto in merito già proposto. I relativi progetti esecutivi saranno preventivamente concordati con le due Soprintendenze di settore competenti e, quindi, saranno oggetto di verifica d'ottemperanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'inizio dei lavori della piastra portuale.
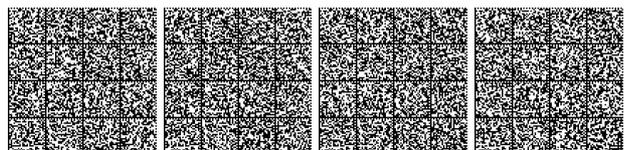
30. Per le aree contermini alla porzione superstite dell'isola di S. Nicolicchio sarà predisposto un progetto di valorizzazione che consenta di mantenerne la fruizione pubblica di spazio naturale con testimonianze di interesse archeologico. Il relativo progetto sarà preventivamente concordato con le due Soprintendenze di settore competenti e, quindi, oggetto di verifica di ottemperanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'inizio dei lavori della piastra portuale.
31. Relativamente ai corpi illuminanti posizionati all'interno della nuova piastra portuale si dovrà predisporre uno studio d'inserimento paesaggistico al fine di ridurne l'impatto derivante dall'inquinamento luminoso, con particolare attenzione alle visuali dal mare. Il relativo progetto sarà preventivamente concordato con le due Soprintendenze di settore competenti e, quindi, oggetto di verifica di ottemperanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'inizio dei lavori della piastra portuale.
32. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra, la società di progetto Taranto Logistica S.p.a. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle due Soprintendenze di settore.
33. Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente con la redazione del progetto esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere ed i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica delle Soprintendenze di settore e della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni 14 - 33 è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ulteriori prescrizioni

34. Per l'edificazione di strutture fisse e/o mobili e per la modifica di opere già esistenti in area doganale, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione, a norma dell'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, all'Agenzia del demanio.

    La verifica di ottemperanza è a carico dell'Agenzia delle dogane.
35. Prima dell'inizio dei lavori il soggetto aggiudicatore trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un cronoprogramma aggiornato che definisca con chiarezza i tempi di realizzazione di tutte le opere connesse alla realizzazione della piastra logistica.
36. I costi aggiornati e la mutata tempistica di realizzazione del progetto in esame dovranno essere recepiti in un atto aggiuntivo alla convezione tra concedente e concessionario.
37. Il concedente informerà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE e nel caso in cui si manifestino ulteriori mutamenti delle condizioni e dei presupposti dell'equilibrio economico-

finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'opera, tali da giustificare il riequilibrio economico e finanziario del piano economico-finanziario.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni 35 - 37 è a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

38. Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo al fine di dar corso alla risoluzione delle interferenze, ai seguenti enti:
    - Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto,
    - Capitaneria di porto,
    - Guardia di finanza,
    - E.N.E.A.,
    - ISPESL,
    - ANAS,
    - RFI,
    - Trenitalia S.p.a.,
    - SISRI,
    - Consorzio Union System,
    - E.N.I. S.p.a. Enipower,
    - S.N.A.M. Rete Gas S.p.a.,
    - Acquedotto pugliese S.p.a.,
    - Ilva S.p.a.,
    - E.N.E.L. S.p.a.,
    - Telecom Italia S.p.a.,
    - E.N.E.L. Rete Gas,
    - Hidrochemical Service
    - Icram
39. In riferimento alle interferenze con il Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, ai fini demaniali, è necessario che nel progetto esecutivo venga definita la dismissione/consegna di alcune aree interessate dalla strada dei moli ed ancora nella disponibilità della Forza Armata.
40. In riferimento alle interferenze con ENEL Divisione infrastrutture e Reti Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, occorrerà ottemperare alle prescrizioni inerenti i lavori di spostamento di linee elettriche esistenti e/o all'esecuzione di nuove linee elettriche da definirsi e concordarsi nell'ambito del progetto esecutivo.
41. In riferimento alle interferenze con AQP, occorre definire, nell'ambito dello sviluppo del progetto esecutivo, sia il collegamento alla rete fognaria che l'approvvigionamento idrico attraverso i tre possibili collegamenti alle opere idriche esistenti.
42. In riferimento alle interferenze con RFI S.p.a. - Direzione compartimentale movimento Bari, occorrerà definire, nell'ambito del progetto esecutivo, i seguenti punti:
    - esecuzione delle intere tre fasi (non della sola 1^ fase) di realizzazione del collegamento alla rete nazionale,
    - modifica, con prescrizioni, del viadotto E di scavalco della linea ferroviaria Taranto - Reggio Calabria,
    - arretramento della recinzione della piattaforma logistica di m 1,05,
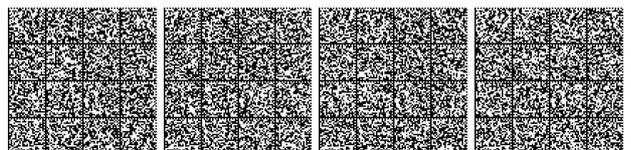
- trasferimento ad RFI delle nuove aree comprensive dell'asta di manovra e della recinzione della piattaforma logistica.

43. In riferimento alle interferenze con ENIPOWER occorrerà definire, nell'ambito della redazione del progetto esecutivo, i tracciati delle tubazioni dell'acqua potabile/industriale e della fogna nera della strada dei moli con quelle del metanodotto/oleodotto/cavidotto dell'E.N.I..
Occorrerà inoltre riscontrare-concordare lo spostamento della vasca di accumulo dell'acqua industriale e la realizzazione dei sottoservizi della piastra portuale a ridosso dell'esistente condotta SISRI/ASI.

44. In riferimento alle interferenze con S.N.A.M. Rete Gas, occorrerà definire, nell'ambito della redazione del progetto esecutivo, lo spostamento della vasca di accumulo dell'acqua industriale e la realizzazione dei sottoservizi della piastra portuale a ridosso dell'esistente condotta SISRI/ASI.

RACCOMANDAZIONI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa di settore ed ai sensi della legislazione vigente (D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) relativa al recupero dei materiali di risulta, si raccomanda che venga valutata la possibilità di effettuare lo sversamento a mare dei materiali argillosi in modo controllato, ossia previo studio approfondito di un recupero, per consentirne un successivo recupero e riutilizzo ai fini di interventi di bonifica, ripristino ambientale ed opere a carattere ambientale in genere.
2. In fase di redazione della progettazione esecutiva, si raccomanda che venga definita con Trenitalia la tempistica di cessazione dell'utilizzo dell'impianto di depurazione (in esercizio e situato all'interno dell'area della piattaforma).

ALLEGATO *3*
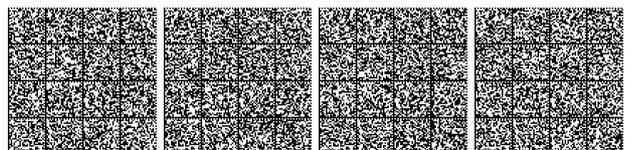
Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, Autorità portuale e concessionario

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

11A10223
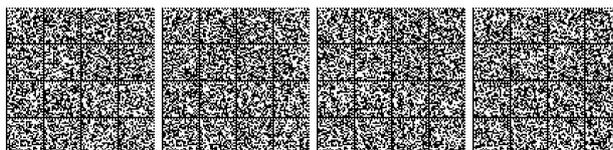
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Delorazepam ABC».

Estratto determinazione V&A.N n. 993 del 18 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**DELORAZEPAM ABC"**, nelle forme e confezioni: "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml; "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: ABC FARMACEUTICI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 10121 - TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, 72, Codice Fiscale 08028050014.

Confezione: "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml
AIC n° 039286012 (in base 10) 15GX7W (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gocce orali, soluzione
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A. stabilimento sito in 36041 - ALTE MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA), Viale Milano, 26.
Produttore del prodotto finito: ABC FARMACEUTICI S.p.A. stabilimento sito in 10090 - IVREA (TO), Località San Bernardo, Via Canton Moretti, 29 (tutte)
Composizione: 1 ml di soluzione contiene:
Principio Attivo: Delorazepam 1 mg
Eccipienti: Alcool 105 mg; Glicerina 101 mg; Acqua depurata 50 mg; Glicasol N 21,4 mg; Sodio saccarinato 10 mg; Glicole propilenico q.b.a. 1 ml

Confezione: " 1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml
AIC n° 039286024 (in base 10) 15GX88 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gocce orali, soluzione
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A. stabilimento sito in 36041 - ALTE MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA), Viale Milano, 26.
Produttore del prodotto finito: ABC FARMACEUTICI S.p.A. stabilimento sito in 10090 - IVREA (TO), Località San Bernardo, Via Canton Moretti, 29 (tutte)
Composizione: 1 ml di soluzione contiene:
Principio Attivo: Delorazepam 1 mg
Eccipienti: Alcool 105 mg; Glicerina 101 mg; Acqua depurata 50 mg; Glicasol N 21,4 mg; Sodio saccarinato 10 mg; Glicole propilenico q.b.a. 1 ml
INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia.
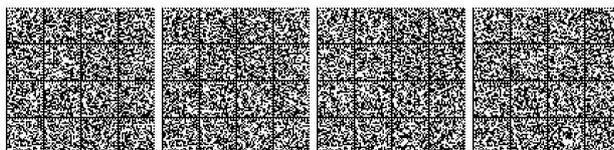
Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 039286012 - "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml
Classe di rimborsabilità:
"C"

Confezione: AIC n° 039286024 - "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml
Classe di rimborsabilità:
"C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 039286012 - "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 039286024 - "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bromazepam ABC».

Estratto determinazione V&A.N n. 991 del 18 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: : "**BROMAZEPAM ABC"**, nelle forme e confezioni: "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml; "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: ABC FARMACEUTICI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 10121 – TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, 72, Codice Fiscale 08028050014.

Confezione: "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml
AIC n° 039319013 (in base 10) 15HXH5 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gocce orali, soluzione
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: CAMBREX PROFARMACO MILANO S.r.l. stabilimento sito in 20067 - PAULLO (MI) Via Curiel, 34.
Produttore del prodotto finito: ABC FARMACEUTICI S.p.A. stabilimento sito in 10090 - IVREA (TO), Località San Bernardo, Via Canton Moretti, 29 (tutte)
Composizione: Un ml di soluzione contiene:
Principio Attivo: Bromazepam 2,5 mg
Eccipienti: Saccarina sodica 3,77 mg; Disodio edetato 0,1 mg; Aroma frutti misti 30 mg; Acqua depurata 50 mg; Glicole propilenico q.b. a 1 ml

Confezione: "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml
AIC n° 039319025 (in base 10) 15HXHK (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gocce orali, soluzione
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: CAMBREX PROFARMACO MILANO S.r.l. stabilimento sito in 20067 - PAULLO (MI) Via Curiel, 34.
Produttore del prodotto finito: ABC FARMACEUTICI S.p.A. stabilimento sito in 10090 - IVREA (TO), Località San Bernardo, Via Canton Moretti, 29 (tutte)
Composizione: Un ml di soluzione contiene:
Principio Attivo: Bromazepam 2,5 mg
Eccipienti: Saccarina sodica 3,77 mg; Disodio edetato 0,1 mg; Aroma frutti misti 30 mg; Acqua depurata 50 mg; Glicole propilenico q.b. a 1 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento dell'ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 039319013 - "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml
Classe di rimborsabilità:
"C"

Confezione: AIC n° 039319025 - "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml
Classe di rimborsabilità:
"C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 039319013 - "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 039319025 - "2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisolvon».

Estratto determinazione V&A.N n. 985 dell'11 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**BISOLVON"**, anche nelle forme e confezioni: "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 200 ml e "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 250 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 50066 - REGGELLO - FIRENZE, loc. Prulli 103/C - Codice Fiscale 00421210485.

Confezione: "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 200 ml
AIC n° 021004179 (in base 10) 0N0ZWM (in base 32)
Forma Farmaceutica: Sciroppo
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Periodo di validità dopo prima apertura: 12 mesi
Produttore del principio attivo: BIDACHEM S.p.A. stabilimento sito in Fornovo S. Giovanni - BERGAMO, Strada Statale 11 Padana Superiore, 8.
Produttore del prodotto finito: DELPHARM REIMS s.a.s., stabilimento sito in 10, Rue Colonel Charbonneaux - 51100 REIMS, FRANCIA (tutte le fasi).
Principio Attivo: Bromexina cloridrato 160 mg equivalente a bromexina 146 mg
Eccipienti: Acido benzoico; Maltitolo liquido; Sucralosio; Aroma cioccolato; Aroma ciliegia; Levomentolo; Acqua depurata.

Confezione: "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 250 ml
AIC n° 021004181 (in base 10) 0N0ZWP (in base 32)
Forma Farmaceutica: Sciroppo
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Periodo di validità dopo prima apertura: 12 mesi
Produttore del principio attivo: BIDACHEM S.p.A. stabilimento sito in Fornovo S. Giovanni - BERGAMO, Strada Statale 11 Padana Superiore, 8.
Produttore del prodotto finito: DELPHARM REIMS s.a.s., stabilimento sito in 10, Rue Colonel Charbonneaux - 51100 REIMS, FRANCIA (tutte le fasi).
Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:
Principio Attivo: Bromexina cloridrato 160 mg equivalente a bromexina 146 mg
Eccipienti: Acido benzoico; Maltitolo liquido; Sucralosio; Aroma cioccolato; Aroma ciliegia; Levomentolo; Acqua depurata.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Bisolvon è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni respiratorie acute e croniche.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 021004179 - "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 200 ml
Classe di rimborsabilità:
"C bis"

Confezione: AIC n° 021004181 - "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 250 ml
Classe di rimborsabilità:
"C bis"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 021004179 - "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 200 ml - **OTC:** medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: AIC n° 021004181 - "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 250 ml - **OTC:** medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amisulpride OP Pharma».

Estratto determinazione V&A.N n. 986 dell'11 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**AMISULPRIDE OP PHARMA"**, nelle forme e confezioni: "50 mg compresse" 12 compresse; "50 mg compresse" 50 compresse e "50 mg compresse" 20 compresse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: O.P. PHARMA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 20123 - MILANO, Via Torino 51, Codice Fiscale 11807680159**.**

Confezione: "50 mg compresse" 12 compresse
AIC n° 036225011 (in base 10) 12KHZM (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Condizioni di conservazione: Conservare a temperatura non superiore a 25C°
Produttore del principio attivo: LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL S.A (LEBSA) CTRA DE L'HOSPITALET, 3408940 – CORNELLA'- BARCELLONA - SPAGNA
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ROTTENDORF PHARMA GMBH Ostenfelder Str. 51-61 59320 ENNIGERLOH - Germania (tutte le fasi) e SALUTAS PHARMA GMBH Otto-Von-Guericke-Allee 1 39179 BARLEBEN - Germania (controllo e rilascio)
Composizione: Ogni compressa da 50 mg contiene:
Principio Attivo: Amisulpride 50 mg
Eccipienti: Amido di mais 15 mg; Lattosio monoidrato 49,375; Metilcellulosa (400 cP) 2,625 mg; Silice colloidale anidra 2 mg; magnesio stearato 1 mg;

Confezione: "50 mg compresse" 50 compresse
AIC n° 036225023 (in base 10) 12KHZZ (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Condizioni di conservazione: Conservare a temperatura non superiore a 25C°
Produttore del principio attivo: LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL S.A (LEBSA) CTRA DE L'HOSPITALET, 3408940 – CORNELLA'- BARCELLONA - SPAGNA
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ROTTENDORF PHARMA GMBH Ostenfelder Str. 51-61 59320 ENNIGERLOH - Germania (tutte le fasi) e SALUTAS PHARMA GMBH Otto-Von-Guericke-Allee 1 39179 BARLEBEN - Germania (controllo e rilascio)

Composizione: Ogni compressa da 50 mg contiene:
Principio Attivo: Amisulpride 50 mg
Eccipienti: Amido di mais 15 mg; Lattosio monoidrato 49,375; Metilcellulosa (400 cP) 2,625 mg; Silice colloidale anidra 2 mg; magnesio stearato 1 mg;

Confezione: "50 mg compresse" 20 compresse
AIC n° 036225035 (in base 10) 12KJ0C (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Condizioni di conservazione: Conservare a temperatura non superiore a 25C°
Produttore del principio attivo: LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL S.A (LEBSA) CTRA DE L'HOSPITALET, 3408940 – CORNELLA'- BARCELLONA - SPAGNA
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ROTTENDORF PHARMA GMBH Ostenfelder Str. 51-61 59320 ENNIGERLOH - Germania (tutte le fasi) e SALUTAS PHARMA GMBH Otto-Von-Guericke-Allee 1 39179 BARLEBEN - Germania (controllo e rilascio)
Composizione: Ogni compressa da 50 mg contiene:
Principio Attivo: Amisulpride 50 mg
Eccipienti: Amido di mais 15 mg; Lattosio monoidrato 49,375; Metilcellulosa (400 cP) 2,625 mg; Silice colloidale anidra 2 mg; magnesio stearato 1 mg;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento (a breve-medio termine) della distimia.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 036225011 - "50 mg compresse" 12 compresse
Classe di rimborsabilità:
"C"

Confezione: AIC n° 036225023 - "50 mg compresse" 50 compresse
Classe di rimborsabilità:
"C"

Confezione: AIC n° 036225035 - "50 mg compresse" 20 compresse
Classe di rimborsabilità:
"C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 036225011 - "50 mg compresse" 12 compresse **- RR**: Medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 036225023 - "50 mg compresse" 50 compresse **- RR**: Medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 036225035 - "50 mg compresse" 20 compresse **- RR**: Medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10152

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Citalopram Actavis Ptc».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/499 dell'11 luglio 2011

Specialità Medicinale: CITALOPRAM ACTAVIS PTC

Confezioni: 038823011/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823023/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823035/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823047/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823050/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823062/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823074/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823086/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823098/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823100/M - "30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823112/M - "30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823124/M - "30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823136/M - "30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823148/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823151/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

038823163/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823175/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823187/M - "60 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823199/M - "60 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823201/M - "60 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823213/M - "60 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823225/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823237/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823249/M - "30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823252/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823264/M - "60 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823276/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823288/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823290/M - "30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823302/M - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
038823314/M - "60 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Titolare AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1164/001-005/II/012 DE/H/1164/001-005/IB/011/G

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 e relative modifiche del Foglio Illustrativo**
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10170
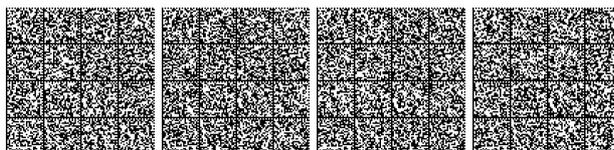
Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Relestat».

Estratto determinazione V&A.PC/II/500 dell'11 luglio 2011

Specialità Medicinale: RELESTAT

Confezioni: 036028013/M - COLLIRO FLACONE IN LDP DA 5 ML

Titolare AIC: ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0315/001/II/008

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2 e 6.5 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.**
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10171

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Calcitonina Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/502 dell'11 luglio 2011

Specialità Medicinale: CALCITONINA SANDOZ

Confezioni: 023704202/M - "100 UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE E PER INFUSIONE" 5 FIALE DA 1 ML

023704214/M - "50UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE E PER INFUSIONE" 5 FIALE DA 1 ML

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IE/H/0117/001,003,004/II/052

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.2.**
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10173

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Eloxatin».

Estratto determinazione V&A.PC/II/503 dell'11 luglio 2011

Specialità Medicinale: ELOXATIN

Confezioni: 034411013/M - 1 FLACONCINO 50 MG POLVERE X INFUSIONE EV
034411025/M - 1 FLACONCINO 100 MG POLVERE X INFUSIONE EV
034411037/M - "5 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML
034411049/M - "5 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 20 ML
034411052/M - " 5 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO DA 40 ML

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0144/001-002/II/052/G FR/H/0144/002/R/003

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4,2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2 e del Foglio Illustrativo alle sezioni 2, 3, 4 e 5 e delle etichette.**
Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10174

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 22 luglio 2011, l'Organismo «Bureau Veritas Italia S.p.A.» con sede in Milano - cap 20126 - Viale Monza n. 261, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 Aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "prodotti prefabbricati di calcestruzzo" e "esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio" come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni".

11A10334
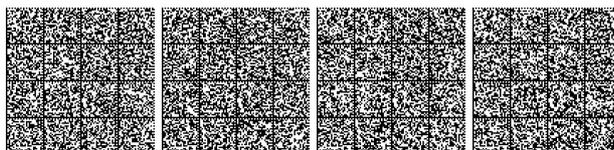
Estinzione della Confraternita «Confraternite riunite del SS. Sacramento, SacroCuore di Gesù e SS. Rosario», in Gambatesa

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita denominata "Confraternite riunite del SS. Sacramento, SacroCuore di Gesù e SS. Rosario", con sede in Gambatesa (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nella premesse del decreto canonico.

11A10335

Estinzione della Confraternita «Confraternite riunite del SS. Rosario e Sacramento», in Jelsi

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita denominata "Confraternite riunite del SS. Rosario e Sacramento", con sede in Jelsi (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nella premesse del decreto canonico.

11A10336

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Cercepiccola

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la "Confraternita del SS. Rosario", con sede in Cercepiccola (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nella premesse del decreto canonico.

11A10337

Estinzione della Confraternita di Maria SS. del Carmine, in Guardiaregia

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Carmine, con sede in Guardiaregia (Campobasso). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nella premesse del decreto canonico.

11A10338

Estinzione della Confraternita «Congregazione del SS. Rosario», in Gildone

Con decreto del Ministero dell'interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita denominata «Congregazione del SS. Rosario», con sede in Gildone (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nella premesse del decreto canonico.

11A10339

Mutamento della denominazione della Parrocchia Maria SS. del Rosario, in Scillichenti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2011, viene mutata la denominazione della Parrocchia Maria SS. del Rosario, con sede in Scillichenti (Catania) in Parrocchia «Maria SS. del Rosario di Pompei», con sede in Scillichenti (Catania).

11A10428

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Estratto del provvedimento direttoriale DVA-2011-0012729 del 26 maggio 2011 relativo al progetto di installazione di un nuovo turbocompressore presso gli impianti della concessione «Settala Stoccaggio», presentato dalla Società Stogit S.p.a. con sede in Via Libero Comune 5, 26013 Crema.

Con provvedimento direttoriale DVA-2011-0012729 del 26 maggio 2011 si dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di installazione di un nuovo turbocompressore, denominato TC-3, presso gli impianti di stoccaggio di gas naturale in giacimento nell'ambito della concessione mineraria «Settala Stoccaggio», presentato dalla Società Stogit SpA con sede in Via Libero Comune, 5 - 26013 Crema (CR).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.miniambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A10175
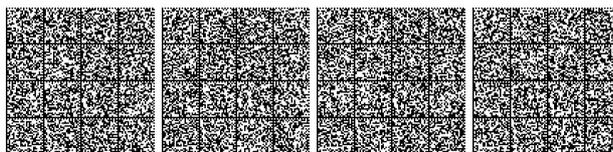
Estratto del provvedimento direttoriale DVA-2011-0014389 del 15 giugno 2011 relativo al progetto di modifica della esistente centrale termica, sita presso la rafffineria di Augusta, presentato dalla Società Esso Italiana S.r.l. con sede in Viale Castelli della Magliana 25, 00148 Roma.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2011-0012568 del 25 maggio 2011, modificato con successivo provvedimento DVA-2011-0014389 del 15 giugno 2011 è stato escluso dall'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di modifica della esistente centrale termica sita presso la raffineria di Augusta (Siracusa), presentato dalla Società Esso Italiana S.r.l. con sede in Viale Castelli della Magliana, 25 - 00148 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.miniambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A10176

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'Abilitazione della Società ICMQ S.p.a. di Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità".

Con decreto del presidente del consiglio dei lavori pubblici, n. 6323 del 5 luglio 2011, la società ICMQ S.p.a. con sede in via Gaetano De Castillia n. 10, 20124 - Milano, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15037-1:2008, EN 15037-4:2010, EN 15258:2008)

materiali stradali (EN 13808:2005, EN 13924:2006, EN 12591:2009, EN 15322:2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A10225

Estensione dell'abilitazione della CERTIQUALITY S.r.l. di Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del consiglio dei lavori pubblici, n. 6322 del 5 luglio 2011, la società Certiquality S.r.l. con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15037-1:2008, EN 15258:2008)

materiali stradali (EN 13808:2005, EN 13924:2006, EN 12591:2009, EN 15322:2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A10226

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «SCHWÄBISCHE SPÄTZLE/SCHWÄBISCHE KNÖPFLE» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 191 del 1° luglio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Paste alimentari - «Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A10178

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre di Cosenza» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria CIA, Confagricoltura e Coldiretti della Calabria, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOC «Terre di Cosenza» e del relativo disciplinare di produzione;

Ha espresso nel corso della riunione del 25 maggio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini – via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TERRE DI COSENZA»

Articolo 1.

1. La denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
   rosso, anche con la menzione riserva, passito, vendemmia tardiva e novello;
   rosato, anche nella tipologia spumante;
   bianco, anche nelle tipologie spumante, passito e vendemmia tardiva;
   Magliocco, anche nelle tipologie spumante rosè e passito;
   Greco bianco, anche nelle tipologie spumante e passito;
   Guarnaccia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito;
   Malvasia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito;
   Montonico bianco (localmente detto Mantonico), anche nelle tipologie spumante e passito;
   Pecorello, anche nelle tipologie spumante e passito;
   Chardonnay, anche nelle tipologie spumante e passito;
   Gaglioppo;
   Greco nero;
   Aglianico;
   Calabrese;
   Cabernet Sauvignon e/o Cabernet;
   Merlot;
   Sangiovese.

2. L'utilizzo delle sottozone: "Condoleo", Donnici", "Esaro", "Pollino", "San Vito di Luzzi", "Colline del Crati", "Verbicaro", sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Terre di Cosenza" rosso:
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 40%.
"Terre di Cosenza" rosato:
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell'60 %;
possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %.
"Terre di Cosenza" bianco:

Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60 %;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %.
"Terre di Cosenza" bianco spumante:
Mantonico minimo 60%.
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %.
"Terre di Cosenza" spumante rosè:
Mantonico minimo 60%.
possono concorrere, da soli o congiuntamente i seguenti vitigni a bacca nera: greco nero, magliocco, gaglioppo aglianico e calabrese fino a un massimo del 40 %.
"Terre di Cosenza" Magliocco:
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85 %;
possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.
Tale tipologia deve, obbligatoriamente, fare specifico riferimento alla sottozona e/o alla vigna dalla quale provengono le uve, e rispondere ai requisiti di produzione specificati nei successivi articoli 4 e 6.

La denominazione "Terre di Cosenza", con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Greco bianco;
Guarnaccia bianca;
Malvasia bianca;
Montonico bianco (localmente detto Mantonico);
Pecorello;
Chardonnay;
Gaglioppo;
Greco nero;
Aglianico;
Calabrese;
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet;
Merlot;
Sangiovese,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Articolo 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini atti ad essere designati con la Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" di cui all'articolo 1 devono provenire dai vigneti ubicati nell'intero territorio amministrativo della provincia di Cosenza.
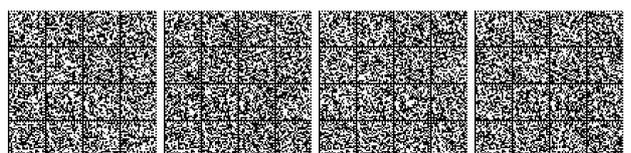
Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all' art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" non deve essere superiore ai limiti indicati nella seguente tabella 1:

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo nel rispetto dei limiti indicati nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Tipologia vini	Produzione massima uva Tonnellate/ettaro	Titolo Alcolometrico Volumico Naturale Minimo %
rosso e rosso riserva	11	10,5
rosato e rosato spumante	11	9,5
bianco e bianco spumante	11	9,5
passito	11	12,5
vendemmia tardiva	11	11,5
novello	11	10,5
Greco bianco	11	9,5
Guarnaccia bianca	11	9,5
Malvasia bianca	11	9,5
Montonico bianco	11	9,5
Pecorello	11	9,5
Chardonnay	11	9,5
Gaglioppo	11	10,5
Greco nero	11	10,5
Aglianico	11	10,5
Calabrese	11	10,5
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet	11	10,5
Merlot	11	10,5
Sangiovese	11	10,5
Magliocco	9	12

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi al Titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere ridotti dello 0,5% vol.

La resa massima, per i nuovi impianti, si intende a partire dal terzo anno in avanti:

Per il primo anno: resa uva pari a 0
Per il secondo anno: resa uva pari al 30%
Per il terzo anno: resa uva pari all' 80%.
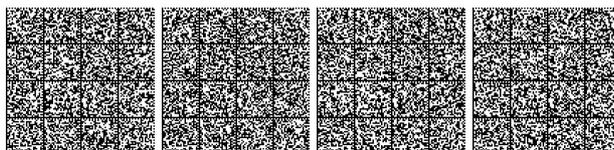
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini "Terre di Cosenza" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con l'indicazione della Vigna devono provenire da vigneti aventi una produzione massima per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

Tipologia	Prod. Max Uva Tonn./Ha	Tit. alcol. Vol. nat. minimo
Terre di Cosenza bianco.	8,5	11,5 %
Terre di Cosenza rosso e riserva.	8,5	12,5 %
Terre di Cosenza Magliocco.	8,5	12,5 %
Terre di Cosenza bianco, con la specificazione della sottozona	7	11,5 %
Terre di Cosenza rosso e riserva, con la specificazione della sottozona	7	12,5 %
Terre di Cosenza Magliocco, con la specificazione della sottozona	7	12,5 %
Terre di Cosenza Condoleo con la specificazione del vitigno Greco nero	7	12%

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini di cui all'art. 1, anche con l'indicazione della sottozona, devono essere effettuate nell'ambito della provincia di Cosenza.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" rosso, con o senza indicazione della sottozona, dopo 24 mesi di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, può portare in etichetta la menzione "riserva".

Per la produzione delle tipologie passito le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata .

L'immissione al consumo può essere effettuata a partire dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione.

Per la produzione delle tipologie vendemmia tardiva l'appassimento delle uve deve avvenire sulla pianta.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale non deve essere superiore al 50%.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" Novello deve essere ottenuta con la macerazione carbonica di almeno il 40 % delle uve.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 9 (nove) mesi e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a 12 (dodici) mesi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
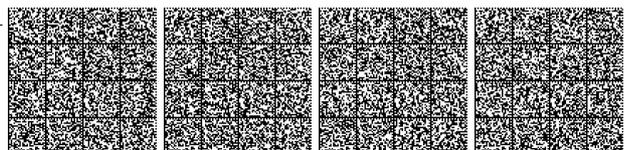
Articolo 6.

I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Terre di Cosenza" rosso, anche nella tipologia riserva;
colore: rosso rubino più o meno carico (fino a granato carico per la tipologia riserva);
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Terre di Cosenza" rosso novello
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato;
sapore: armonico fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.;

"Terre di Cosenza" rosato
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, asciutto, armonico, gradevole, talvolta fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Terre di Cosenza" bianco
colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: fresco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Terre di Cosenza" spumante bianco
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, fragrante;
sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;
spuma: fine, regolare, persistente;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

"Terre di Cosenza" spumante rosé
colore: rosato più o meno intenso;
odore: gentile, fine, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da extra brut a dry;
spuma: fine, regolare, persistente;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
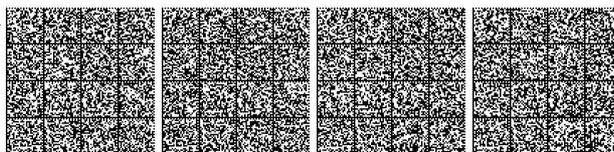
"Terre di Cosenza" rosso passito
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Terre di Cosenza" bianco passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Terre di Cosenza" rosso vendemmia tardiva
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, da secco ad amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol. di cui almeno 11 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

"Terre di Cosenza" bianco vendemmia tardiva
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: fine, delicato, da secco ad amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol. di cui almeno 11 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:22 g/l.

"Terre di Cosenza" Greco bianco
colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;
odore: fresco, delicato, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo:16,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Guarnaccia bianca
colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;
odore: delicato, gradevole e persistente;
sapore: fresco, secco, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5 % vol.;
acidità totale minima:5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Malvasia bianca

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi dorati;
odore: aromatico, floreale, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Cosenza"Montonico bianco (localmente Mantonico)
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: fresco, delicato, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Pecorello
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: fresco, delicato, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Chardonnay
colore: Giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Gaglioppo
colore: dal rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, corposo, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Greco nero
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Aglianico
colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, sapido, armonico e giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Calabrese
colore: rubino più o meno intenso;
odore speziato, fruttato, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Cabernet Sauvignon e/o Cabernet
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Merlot
colore: rubino più o meno carico;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Sangiovese
colore: rubino vivace tendente al granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico sapido, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Magliocco
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevole, complesso;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Magliocco spumante rosé
Spuma: fine, regolare, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: gentile, fine, ampio, composito, caratteristico;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da extra brut a dry;
Titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

"Terre di Cosenza" Greco bianco spumante
Spuma: fine, regolare, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: morbido, giustamente pieno, talvolta fruttato, da extra brut a dry;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

"Terre di Cosenza" Guarnaccia bianca spumante
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, gradevole, persistente, fragrante;
sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;
spuma: fine, regolare, persistente;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

"Terre di Cosenza" Malvasia bianca spumante
colore: giallo paglierino con eventuali riflessi dorati;
odore: aromatico, floreale, fine;
sapore: morbido, giustamente pieno, da brut a dry;
spuma: fine, regolare, persistente;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

"Terre di Cosenza" Mantonico bianco spumante
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fine, delicato, fragrante;
sapore: morbido, giustamente pieno, talvolta fruttato, da extra brut a dry;
spuma: fine, regolare, persistente;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

"Terre di Cosenza" Pecorello spumante
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: Fresco, fruttato, fine, delicato, fragrante;
sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;
spuma: fine, regolare, persistente;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

"Terre di Cosenza" Chardonnay spumante bianco
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: leggero, fine, delicato, fragrante;
sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;

spuma: fine, regolare, persistente;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

“Terre di Cosenza” Magliocco passito
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Terre di Cosenza” Greco bianco passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Terre di Cosenza” Guarnaccia bianca passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Terre di Cosenza” Malvasia bianca passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: aromatico, floreale, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Terre di Cosenza” Mantonico bianco passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, fresco, fruttato, caratteristico;
sapore: dolce, pieno, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Terre di Cosenza” Pecorello passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: fresco, fruttato, caratteristico;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
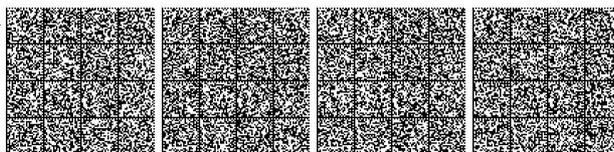
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Terre di Cosenza” Chardonnay passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’ acidità totale e l’ estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

Alla Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” è vietata l’ aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” può figurare in etichetta il nome della sottozona in carattere di dimensione doppia rispetto a quella utilizzata per la Denominazione di Origine.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” e sue sottozone nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni.

- Essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”;
- Siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore;
- Le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale;
- Il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate.

Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” è consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento alla Vigna, di cui all’elenco dei toponimi, allegato 1, del presente disciplinare di produzione.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.
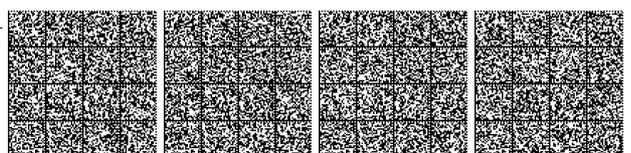
ELENCO TOPONIMI DOC “TERRE DI COSENZA”

ALLEGATO 1

TOPONIMO	***COMUNE***	***Segnalazione azienda***
MARULLO	Acri	Falcone
VAGNO	Acri	Studio Arnone
CARITO	Altilia	Antiche Vigne
MONTINO	Altomonte	Studio Arnone
FARNETO DEL PRINCIPE	Altomonte	Studio Arnone
LARDERIA	Altomonte	Studio Arnone
SAN VITALE	Belsito	Greco Lorenzo
SERRACAVALLO	Bisignano	Serracavallo
PIETRAMOLA	Bisignano	Serracavallo
MASSERIA BOSCARELLI	Bisignano	Boscarelli
GUARDAPEDE	Bisignano	Boscarelli
CAMPOVILE	Bisignano	Boscarelli
SANTO STASO	Bisignano	Boscarelli
PEDALE	Bisignano	Boscarelli
CERASO	Bisignano	Boscarelli
ARENA	Bisignano	Boscarelli
SANT’ANTONIO	Bisignano	Boscarelli
CARPANZACCHIO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
PESCHIERA	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
LE VIGNE	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
ARCHIDERO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
MONTENUOVO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
MONTEVECCHIO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
TRAPANATA	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
SANTELIA	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
MUSSORITO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
FONTANA DI VENA	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
EGIDIO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
GOLFO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
MAROGLIO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
VULGARO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
PIETA’	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
PANTANO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
BUFALINA	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
POZZO DI PAOLO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
FRATANGELO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
FERROCINTO	Castrovillari	ARSSA Castrovillari
SAN LEONARDO	Castrovillari	Studio Arnone
MARINELLO	Cervicati	L’Acino
TOCCO	Cervicati	Studio Arnone
SAN NICO	Corigliano Calabro	ARSSA CS
MANDRIA DEL FORNO	Corigliano Calabro	ARSSA CS
FIEGO	Cosenza (Donnici)	Spadafora
ALBO MONTEROSA	Cosenza (Donnici)	Filice Francesco - Monterosa
CASELLONE	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
FALCO	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
SAN PIETRO	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
COZZO CARUSO	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
COSTIERA	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
SAN MARTINO	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
RICCIULLO	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
LUCIDO	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
COZZO PIRILLO	Cosenza (Donnici)	ARSSA CS
SAN NICOLA	Cosenza (Donnici)	Donnici ‘99
VERZANO	Cosenza (Donnici)	Donnici ‘99
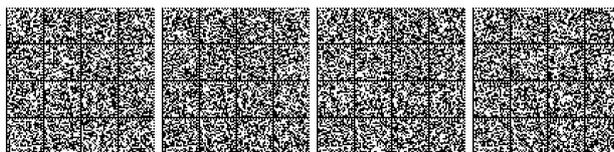
DIODATO	Cosenza (Donnici)	Maria Turco
SANTA LUCIA	Frascineto	ARSSA Castrovillari
FORNACI	Frascineto	ARSSA Castrovillari
BREGO	Frascineto	ARSSA Castrovillari
SANTA BARBARA	Frascineto	ARSSA Castrovillari
PRATO	Frascineto	ARSSA Castrovillari
POCODURA	Frascineto	ARSSA Castrovillari
PARATIZZE	Frascineto	ARSSA Castrovillari
CAMPOMALE	Frascineto	ARSSA Castrovillari
CLAVARO	Frascineto	ARSSA Castrovillari
REGINA	Lattarico	De Rose
CONTESSA	Lattarico	Studio Arnone
CONTESSA SOPRANA	Lattarico	Studio Arnone
FILICUZZA	Lattarico	Studio Arnone
SAMBUCINA	Luzzi	ARSSA CS
ROSE	Malvito	Pacelli
PAUCIURI	Malvito	Pacelli
LESSIENI	Malvito	Studio Arnone
MARMO	Malvito	Studio Arnone
VALLELONGA	Marzi	Antiche Vigne
ACQUA DI ROSE	Marzi	ARSSA CS
MEROLINA	Marzi	ARSSA CS
SOZZE	Marzi	ARSSA CS
SPERTI	Marzi	ARSSA CS
VRITTO	Marzi	Antiche Vigne
VALLE DELLA PIETRA	Mongrassano	L'Acino
CARIGLIALTO	Montalto Uffugo	Terre Nobili di Lidia Matera
CASTELLO	Montegiordano	Solano
COLLE DI PERRUZZI	Mormanno	ARSSA Castrovillari
PIETRAGROSSA	Mormanno	ARSSA Castrovillari
PROCITTO	Mormanno	ARSSA Castrovillari
SERRA MARINA	Paterno Calabro	Iannitelli
PETRONE	Paterno Calabro	Iannitelli
ORTICELLE	Paterno Calabro	Maria Turco
ACQUA DI ROSE	Rogliano	ARSSA CS
CAMINELLA	Rogliano	ARSSA CS
CAPPUCCINI VECCHI	Rogliano	ARSSA CS
CORTIVETERE	Rogliano	ARSSA CS
LUCERTA	Rogliano	ARSSA CS
PIANO IMBUTO	Rogliano	ARSSA CS
SOVARETTE	Rose	ARSSA CS
NIOLA	San Benedetto Ullano	De Caro
MAGAROTTA	San Demetrio Corone	Marini
SANT'AGATA	San Demetrio Corone	Marini
PESCHIERA	San Lorenzo del Vallo	Studio Arnone
FEDULA	San Lorenzo del Vallo	Studio Arnone
LOMBARDO	San Marco Argentano	Studio Arnone
SANT'ONOFRIO	San Marco Argentano	Studio Arnone
FEUDO	San Marco Argentano	Studio Arnone
CASINO SELVAGGI	San Marco Argentano	ARSSA CS
IOTTA	San Marco Argentano	ARSSA CS
PEZZE DELLA REGINA	San Marco Argentano	ARSSA CS
CORSO	San Marco Argentano	ARSSA CS
CIMINO	San Marco Argentano	ARSSA CS
SERRA D'ASINO	San Marco Argentano	ARSSA CS
TIRONE	Santo Stefano di Rogliano	Studio Arnone
CONCHE	San Vincenzo La Costa	De Caro
FELLIROSE	Saracena	ARSSA Castrovillari
LA SODA	Saracena	ARSSA Castrovillari
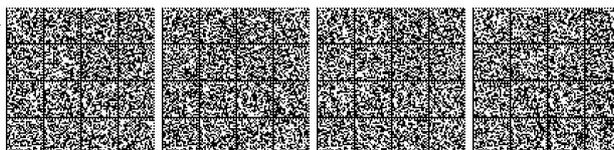
LA DIRMA	Saracena	ARSSA Castrovillari
FRAGIACOMO	Saracena	ARSSA Castrovillari
ZOCCALIA	Saracena	ARSSA Castrovillari
CACCIA	Saracena	ARSSA Castrovillari
SAN NICOLA	Saracena	ARSSA Castrovillari
VALLO	Saracena	ARSSA Castrovillari
MAFFIA	Saracena-San Basile	ARSSA Castrovillari
CUPPONE	Saracena-San Basile	ARSSA Castrovillari
RINNI	Saracena	Viola
SCARPONE	Saracena	Falvo
SAN MICHELE	Saracena	Studio Arnone
FIUMICELLO	Saracena	Studio Arnone
STRAGOLIA	Spezzano Albanese	Piana di Sibari
DIFESA	Vaccarizzo Albanese	ARSSA CS
PORTA	Vaccarizzo Albanese	ARSSA CS
SAN BARTOLO	Verbicaro	Verbicaro Viti e Vini
MUSITO	Verbicaro	Verbicaro Viti e Vini
SANT’ANGELO	Lattarico	Az. Agr. Sant’Angelo
SPANANOTTI	Lattarico	Az. Agr. Sant’Angelo
CAMIGLIANO	Lattarico	Az. Agr. Sant’Angelo

ALLEGATO A

"Terre di Cosenza" sottozona Colline del Crati

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Colline del Crati" è riservata ai seguenti vini:
bianco;
bianco vendemmia tardiva:
bianco passito;
rosso (anche con la menzione riserva);
rosso vendemmia tardiva;
rosso passito;
Magliocco (anche con la menzione riserva);
rosato;
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "Colline del Crati" è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso (anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva e con la menzione riserva):
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero): minimo 70%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 30%.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosato:
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell'70 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco (anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva):
Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati Magliocco (anche con la menzione riserva):
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero), minimo 85 %;
Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.

Articolo 3.

La zona di produzione delle uve per l' ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "Colline del Crati"comprende l' intero territorio amministrativo dei comuni di : Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mongrassano, Montalto, Rende, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, Santa Sofia d' Epiro, San Vincenzo la Costa e Torano Castello in provincia di Cosenza.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all' art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza accompagnata dalla specificazione "Colline del Crati" non deve essere superiore a tonnellate 10.

Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Colline del Crati" con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza sottozona "Colline del Crati" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Bianco	10,5 %
Rosato	10,5 %
Rosso	11,0 %
Riserva	11,5 %
Magliocco	12,0 %
Passito	13,0 %
Vendemmia tardiva	12,0 %

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all' appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 16%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Articolo 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Colline del Crati" all' atto dell' immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco
colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: fresco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco vendemmia tardiva
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
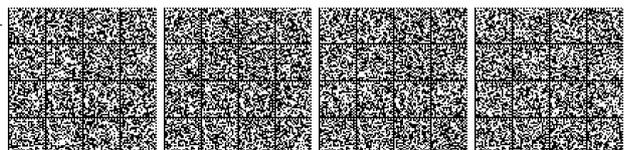
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco passito
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso (anche con la menzione riserva);
colore: rosso rubino più o meno carico (fino a granato
carico per la tipologia riserva);
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso vendemmia tardiva
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: da secco ad amabile pieno, vellutato, caldo, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di
cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso passito
colore: rosso rubino carico tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di
cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati Magliocco (anche con la menzione riserva)
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevole, complesso;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosato
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l' acidità totale e l' estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Colline del Crati" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l' attività agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

ALLEGATO B

“Terre di Cosenza” sottozona Condoleo

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Condoleo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Condoleo” è riservata ai seguenti vini:

rosso anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, riserva e novello;
rosato;
bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;
Greco nero anche nella tipologia riserva.

I vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza accompagnata dalla specificazione della sottozona “Condoleo” è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

“Terre di Cosenza”Condoleo rosso (anche nelle tipologie passito e vendemmia tardiva, riserva e novello):
Greco nero, minimo 60 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %.

“Terre di Cosenza”Condoleo rosato:
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell’80 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 20 %.

“Terre di Cosenza”Condoleo bianco (anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva):
Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %.

“Terre di Cosenza”Condoleo Greco nero:
Greco nero, minimo 85 %;
Possono concorrere, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.

Articolo 3.

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza”, con la specificazione della sottozona “Condoleo”, dovranno provenire dai vigneti ubicati nell’ intero territorio amministrativo del comune di Mandatoriccio in provincia di Cosenza.
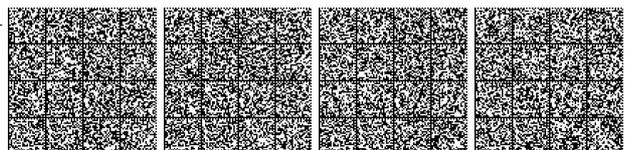
Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all' art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Condoleo" non deve essere superiore a tonnellate 10.

Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Condoleo" con la specificazione del vitigno "Greco nero", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza sottozona "Condoleo" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Rosato	10,5 %
Rosso	11,0 %
Novello	11,0 %
Riserva	11,5 %
Greco nero	12,0 %
Bianco	10,5 %
Vendemmia tardiva	12,0 %
Passito	13,0 %

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all' appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 16%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Articolo 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Condoleo" all' atto dell' immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

"Terre di Cosenza" Condoleo rosso (anche nella tipologia riserva);
colore: rosso rubino più o meno carico (fino a granato carico per la tipologia riserva);
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Terre di Cosenza" Condoleo passito rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Terre di Cosenza” Condoleo vendemmia tardiva rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: da secco da amabile, pieno, vellutato, caldo, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Terre di Cosenza” Condoleo rosso novello
colore: dal rosso rubino al porpora;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: gradevole, fresco, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Terre di Cosenza” Condoleo rosato
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“Terre di Cosenza” Condoleo bianco
colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: fresco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Terre di Cosenza” Condoleo passito bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Terre di Cosenza” Condoleo vendemmia tardiva bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Terre di Cosenza” Condoleo Greco nero(anche nella tipologia riserva);
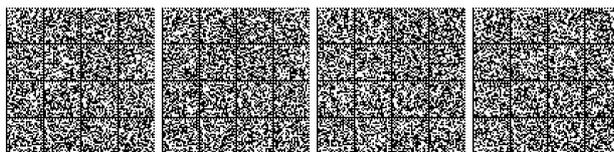
colore: dal rosso rubino al granato (fino a granato carico per la tipologia riserva);
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l' acidità totale e l' estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Condoleo" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l' attività agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

ALLEGATO C

“Terre di Cosenza” sottozona “Donnici”

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Donnici” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Donnici” è riservata ai seguenti vini:

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;
rosso anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, riserva e novello;
rosato:
Magliocco anche nella tipologia riserva.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione della sottozona “Donnici” è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

“Terre di Cosenza” Donnici bianco (anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva):
Montonico bianco (localmente noto come Mantonico): minimo 50%;
Greco bianco, Malvasia bianca, Pecorello bianco (da soli o congiuntamente): massimo 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 20%;

“Terre di Cosenza” Donnici rosso (anche nelle tipologie passito e vendemmia tardiva, riserva e novello):
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero): minimo 60%;
Greco nero: minimo 10%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve Malvasia bianca, Greco bianco, Mantonico bianco, Pecorello bianco, da soli o congiuntamente: massimo 10%;
possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

“Terre di Cosenza” Donnici rosato:
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero): minimo 60%;
Greco nero: minimo 10%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve Malvasia bianca, Greco bianco, Mantonico bianco, Pecorello bianco, da soli o congiuntamente: massimo 10%;
possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

“Terre di Cosenza” Donnici Magliocco (anche nella tipologia riserva):
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero), minimo 85 %;
Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.

Articolo 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” con la specificazione della sottozona “Donnici” comprende

l' intero territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m. dei comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Mangone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati e Pietrafitta, tutti in provincia di Cosenza.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici"di cui all' art.2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.

Sono da escludersi, ai fini della iscrizione all' albo, i vigneti situati in aree particolarmente umide.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell' uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l' irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell' invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" bianco, rosso e rosato. Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la produzione massima per ettaro di vigneti in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all' effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini "Terre di Cosenza" sottozona "Donnici" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale non deve essere superiore al 50%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l' eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" bianco e rosato un titolo alcometrico volumico minimo naturale del 10% ed al vino "Donnici" rosso un titolo alcometrico volumico naturale minimo dell' 11,0%.
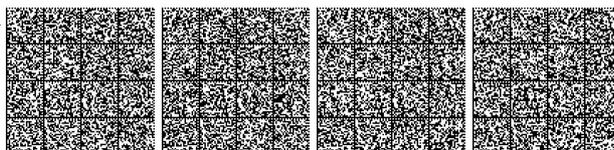
Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento dei vini di cui all' art. 2 debbono essere effettuate all' interno del territorio dei comuni interessati di cui all' art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche legali, costanti e tradizionali della zona –anche se attuate con metodologie e macchinari moderni- e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

Articolo 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Donnici" all' atto dell' immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

"Terre di Cosenza" Donnici bianco
colore: bianco con riflessi gialli o verdolini;
odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Donnici passito bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Donnici vendemmia tardiva bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l

"Terre di Cosenza" Donnici rosso (anche nella tipologia riserva)
colore: dal rosso rubino al cerasuolo;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Donnici passito rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Donnici vendemmia tardiva rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Donnici rosso Novello
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato;
sapore: armonico fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.;

"Terre di Cosenza" Donnici Rosato
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Donnici Magliocco, anche nella tipologia riserva
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevole, complesso;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l' acidità totale e l' estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici"rosso, dopo due anni di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici"rosso può utilizzare in etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Donnici" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da

quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l' attività agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

ALLEGATO D

“Terre di Cosenza” sottozona Esaro

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Esaro” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Esaro” è riservata ai seguenti vini:

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;
rosso anche nella tipologia riserva, passito e vendemmia tardiva;
rosato;
Magliocco anche nella tipologia riserva.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione della sottozona “Esaro” è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

“Terre di Cosenza” Esaro bianco (anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva):
Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %.

“Terre di Cosenza” Esaro rosso (anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva e riserva):
Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima): minimo 70%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 30%.

“Terre di Cosenza” Esaro rosato:
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %.

Terre di Cosenza “Esaro” Magliocco:
Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima), minimo 85 %;
Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.
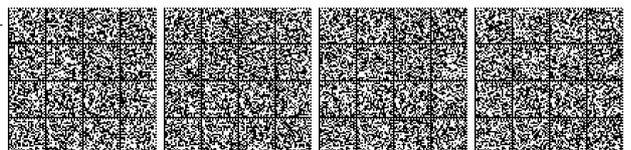
Articolo 3.

La zona di produzione delle uve per l' ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” sottozona “Esaro” comprende l' intero territorio amministrativo dei comuni di : Acquaformosa, Altomonte, Fagnano Castello, Firmo, Lungo, Malvito, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata d' Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova da Sibari in provincia di Cosenza..

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all' art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Esaro” non deve essere superiore a tonnellate 10.

Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” sottozona “Esaro” con la specificazione del vitigno “Magliocco”, la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” sottozona “Esaro” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Bianco	10,5 %
Rosato	10,5 %
Rosso	11,0 %
Riserva	11,5 %
Magliocco	12,0 %
Vendemmia tardiva	12,0 %
Passito	13,0 %

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all' appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 16%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Articolo 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” sottozona “Esaro” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

“Terre di Cosenza” Esaro bianco
colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: fresco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Terre di Cosenza" Esaro passito bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Esaro vendemmia tardiva bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Esaro rosso, anche nella tipologia riserva
colore: rosso rubino più o meno carico (fino a granato carico per la tipologia riserva);
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Terre di Cosenza" Esaro passito rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Esaro vendemmia tardiva rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Esaro rosato
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Terre di Cosenza" Esaro Magliocco, anche nella tipologia riserva
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l' acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Esaro" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l' attività agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

ALLEGATO E

"Terre di Cosenza" sottozona "Pollino"

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Pollino" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Pollino" è riservata ai seguenti vini:

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;
rosso anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva;
rosato;
Magliocco anche nella tipologia riserva;
moscato passito.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "Pollino" è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Terre di Cosenza" Pollino bianco (anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva):
Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 80 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 20 %.

"Terre di Cosenza" Pollino rosso (anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva):
Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima) e/o Gaglioppo, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 60%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 40 %;

"Terre di Cosenza" Pollino rosato*:*
Magliocco, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %.

"Terre di Cosenza" Pollino Magliocco (anche nella tipologia riserva):
Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima), minimo 85 %;
Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella
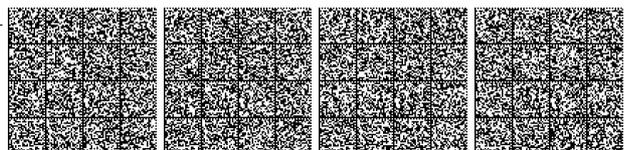
misura massima del 15 %.

"Terre di Cosenza" Pollino Moscato passito:
Moscato, minimo 85 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei nella regione Calabria, nella misura massima del 15 %.

Articolo 3.

Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Pollino", dovranno provenire dai vigneti ubicati nella zona appresso indicata, che comprende in parte il territorio dei comuni di: Castrovillari, S.Basile, Saracena, Cassano Ionio, Civita e Frascineto.
Tale zona è così delimitata: a nord dal punto di incrocio del confine comunale di Castrovillari con la strada statale delle Calabrie (n.19), in prossimità del km 198,500, il limite segue in direzione sud-est la strada ferrata che fiancheggia la strada statale fino ad incrociarla presso il centro abitato di Castrovillari. Da qui, segue per breve tratto la strada statale n.19 sino ad incrociare poco dopo la strada statale di Castrovillari (n.105) e quindi lungo questa proseguire verso ovest incrociando il confine di Castrovillari (km 87,500 circa), lo segue per breve tratto verso nord-ovest e quindi verso ovest segue quello di S.Basile fino ad incrociare la strada per il centro abitato. Da tale punto di incrocio segue una retta spezzata verso sud passando per le quote 676, 647, 650 e 643 e sul proseguimento della retta tra queste due ultime quote raggiunge il confine comunale di S.Basile; prosegue lungo questi verso sud prima e poi verso est fino al km 82 della strada per S.Basile, segue tale strada e superato di poco il km 81 prosegue per quella che porta al centro abitato di saracena, lo attraversa e prosegue per la strada che in direzione sud va a congiungersi con la strada statale n. 105 in prossimità del km 76,500. Segue la strada statale n. 105 in direzione sud sino al km 72,500 per poi proseguire verso sud-est per la strada che raggiunge C.sta del Cappello ed incrocia, presso il Porcile, il sentiero che segue verso nord-est sino a raggiungere i ruderi a quota 284 in località Cavello.
Da quota 284 segue verso nord-est una retta immaginaria che raggiunge i ruderi a quota 270 (località Scarpone) e da qui, sempre seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la quota 114 e poi la quota 109 (Mass.a di Gallo). Segue quindi la strada verso nord-est per breve tratto ed in prossimità della quota 114 prosegue verso sud-est per quella che conduce a Varco Amendola (quota 106), quindi attraversa la strada statale delle Calabrie (n.19) prosegue per la strada che attraverso la località Ciriaco e passando per le quote 99 e 79 raggiunge in prossimità del km 3,5 la strada che, proseguendo verso est, va ad incrociare la linea ferroviaria per Cassano Ionio. Prosegue lungo tale strada e raggiunta la ferrovia prosegue verso nord lungo la medesima sino ad incrociare prima del centro abitato (quota 199) la strada che la costeggia sul lato est; segue quest' ultima sino ad incontrare in località Frana Montana, la strada per Frascineto che segue verso nord lungo la medesima sino alla altezza della quota 333 (circa 800 metri prima della stazione di Civita).
Da qui segue una linea retta verso est fino ad incrociare il confine di Cassano Ionio seguendo fino al M. Spirito Santo quota 533, da tale quota per una retta verso nord-est raggiunge il km 104 della strada statale di Castrovillari (n.105) segue quindi la statale in direzione ovest fino al km 95 e da qui una linea retta verso ovest sino alla Mass.a Frasca (quota 411).
Dalla Mass.a Frasca segue la strada verso sud sino ad incrociare e proseguire su quella che, in direzione ovest, passa per le quote 405, 420, 433 e 452 e raggiunge la strada statale n. 19 in località Crocifisso, chiudendo la delimitazione.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all' art.1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all' art.1 non deve essere superiore a tonnellate 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell' uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Pollino" e con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l' invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all' interno della zona di produzione di cui all'art.3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell' interno del territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche legali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Pollino" all' atto dell'immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

"Terre di Cosenza" Pollino bianco
colore: bianco con riflessi gialli o verdolini;
odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Pollino passito bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Pollino vendemmia tardiva bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Pollino rosso, anche nella tipologia riserva
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: profumo caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00 vol.(12,5 % vol. per la tipologia Superiore)
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Terre di Cosenza" Pollino rosso novello
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato;
sapore: armonico fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.;

"Terre di Cosenza" Pollino passito rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Pollino vendemmia tardiva rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" Pollino rosato;
colore: dal rosa al rosa cerasuolo;
odore: profumo caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,00 vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Terre di Cosenza" Pollino Magliocco (anche nella tipologia riserva);
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevole, complesso;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Pollino Moscato passito
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: gradevole e aromatico;
sapore: dolce, caratteristico del Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l' acidità totale e l' estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Pollino", ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12,5, può portare in etichetta la qualificazione di "superiore" a seguito di un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell' anno di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Pollino" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l' attività agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

ALLEGATO F

"Terre di Cosenza" sottozona "San Vito di Luzzi".

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi" è riservata ai seguenti vini:

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;
rosso anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva;
rosato;
Magliocco anche nella tipologia riserva .

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi" è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco, anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva:
Malvasia bianca: dal 40 al 60%;
Greco bianco: dal 20 al 30%;
Guarnaccia bianca, fino al 30%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 40%;

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi rosso, anche nelle tipologie passito e/o vendemmia tardiva, novello e riserva:
Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come Magliocco Dolce), da soli o congiuntamente: minimo il 70%;
possono concorrere i vitigni bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 30% e la Malvasia bianca fino ad un massimo del 10%.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi rosato:
Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come Magliocco Dolce), da soli o congiuntamente: minimo il 70%;
Malvasia: fino a un massimo del 10%;
possono concorrere i vitigni Greco nero, Sangiovese e altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 30%.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Magliocco, anche nella tipologia riserva:
Magliocco (localmente noto anche come Arvino, Aglianico di Cassano e Lacrima), minimo 85 %;
Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.
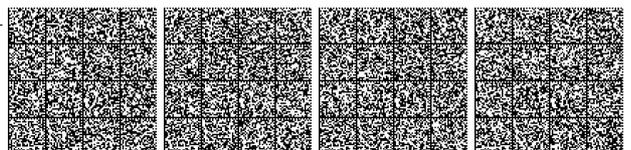
Articolo 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “San Vito di Luzzi”, di cui al precedente articolo 2, devono provenire da vigneti ubicati nella zona di produzione appresso indicata, che comprende la frazione di San Vito nel comune di Luzzi in provincia di Cosenza.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei comuni di Luzzi, Rose e Montalto, in località Boccalupo a quota 124, la linea di delimitazione prosegue verso est, seguendo il corso del torrente Boccalupo, incrociando la fontana Petrulla, e seguendo il corso d’ acqua lungo il confine con il comune di Rose.

Sempre continuando verso est, lungo tale confine, incrocia in via comunale Luzzi – San Martino alla località Valle Ceraso a quota 535.

Proseguendo verso nord lungo la predetta strada comunale fino alla località Casino Intrieri, a quota 604, e proseguendo verso il torrente Gidora raggiunge la località Serra Civita quota 526.

Da tale località segue la strada comunale Civita-Cirioli in direzione est, fino a raggiungere la strada statale 559 nei pressi dell’ Abbazia della sambucina a quota 848.

Da tale punto di incrocio seguendo la strada statale 559, la delimitazione prosegue verso ovest fino alla località Matarese a quota 709.

Dalla località Matarese segue verso nord la strada comunale Malderima fino alla località Filetta all’ incrocio con la strada comunale di San Sosti-Pezze.

Da questo incrocio a quota 450 verso nord-est, attraversando l’ azienda Falcone, fino a incrociare il torrente Trignetto e seguendo il suo corso d’ acqua verso nord-ovest, raggiunge la sponda sinistra del fiume Mucone al confine con il comune di Acri.

Da questo punto, lungo l’ argine sinistro del fiume Mucone, verso ovest fino alla confluenza con il fiume Crati.

Da questo punto la delimitazione prosegue lungo la riva destra del fiume Crati in direzione sud, fino alla confluenza con il torrente Boccalupo, al confine con il comune di Rose, da cui era iniziata la delimitazione.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “San Vito di Luzzi”, di cui all’ articolo 2, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore alle 10 tonnellate per ettaro per tutte le tipologie, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’ accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti massimi.

La Regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
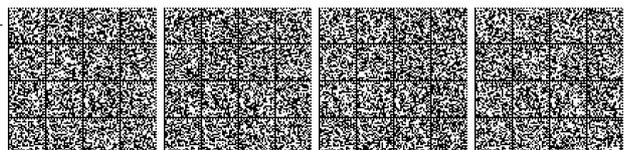
di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'articolo 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il tipo bianco e dell' 11% per i tipi rosso e rosato.

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione e affinamento dei vini di cui all' articolo 2 devono essere effettuate all' interno del territorio amministrativo del comune di Luzzi.

La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi non deve essere superiore al 70% ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi", con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.

Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, l' eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell' anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "San Vito di Luzzi" all' atto dell' immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi passito bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi vendemmia tardiva bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi rosso, anche nella tipologia riserva
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Novello
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato;
sapore: armonico fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.;

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi passito rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi vendemmia tardiva rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Rosato
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Magliocco (anche nella tipologia riserva)
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevole, complesso;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l' acidità totale e l' estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "San Vito di Luzzi" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l' attività agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

ALLEGATO G

“Terre di Cosenza” sottozona “Verbicaro”

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Verbicaro” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione “Verbicaro” è riservata ai seguenti vini:

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;
rosso anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva;
rosato;
Magliocco anche nella tipologia riserva ;
moscato passito.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” accompagnata dalla specificazione della sottozona “Verbicaro” è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

“Terre di Cosenza” Verbicaro bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva:
Greco bianco: minimo 30%;
Malvasia bianca: massimo il 40%;
Guarnaccia bianca, fino al 30%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 30%;

“Terre di Cosenza” Verbicaro rosso anche nelle tipologie passito e vendemmia tardiva, novello e riserva:
Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera) e Greco nero, da soli o congiuntamente dal 60 all’ 80%;
Malvasia bianca, Guarnaccia bianca, Greco bianco, da soli o congiuntamente, massimo il 20%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

“Terre di Cosenza” Verbicaro rosato:
Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera) e Greco nero, da soli o congiuntamente dal 60 all’ 80%;
Malvasia bianca, Guarnaccia bianca, Greco bianco, da soli o congiuntamente, massimo 20%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

“Terre di Cosenza” Verbicaro Magliocco:
Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera), minimo 85 %;
Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.
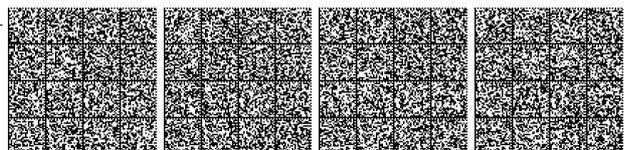
"Terre di Cosenza" Verbicaro Moscato passito:
Moscato, minimo 85 %;
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei nella regione Calabria, nella misura massima del 15 %.

Articolo 3.

La zona di produzione delle uve e quindi del vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro" comprende parte del territorio dei comuni di Verbicaro, Grisolia, Orsomarso, S.Domenica Talao, S.Maria del Cedro, tutti in provincia di Cosenza.

Tale zona è così delimitata:
partendo da est dell' abitato di Verbicaro, il confine coincide con la dorsale di Santa Maria La Nova a quota 550 metri, prosegue verso nord-est., in località Acqua dei Bagni, Alberosa (quota 752 m.s.m.) e Schiena La Magra (quota 690 m.s.m.) per scendere fino all' abitato di Orsomarso seguendo il percorso dei canali La Mira e Assuolo, ad ovest del timpone Anzo Nicola e dell' abitato di Orsomarso, in direzione ovest attraverso le località Olivato fino al fiume Lao lungo il quale risale per le località Costa Vitelli, Ragazzo, fino alla fonte dell' Antro, adiacente la s.s. 504. Da fonte dell' Antro seguendo il percorso della s.s. 504 verso ovest, lungo il corso del torrente in località Finocchio, fino all' abitato di Santa Domenica Talao (quota 300 m.s.m.). Da qui ancora verso ovest, seguendo il tracciato della s.s. 504 fino al bivio con la ex s.s. 18 (quota 35 m.s.m.). da questo punto, in direzione sud, segue il rilevato ferroviario fino al bivio di Cirella (1oo m.s.m.) con Maierà: prosegue in direzione est lungo la strada provinciale fino all' abitato di Maierà (350 m.s.m.) e attraversando il torrente Vaccuto raggiunge l' abitato di Grisolia (quota 437 m.s.m.). Da Grisolia si ritorna a Verbicaro scendendo lungo la strada di collegamento dei due centri abitati attraverso le località Postinuto, Ferraro, S.Janni e Bozzino. Da Bozzino lungo la strada interpoderale in località Sotto il Monte, attraverso il torrente Fezzarulo, si scende fino alla località La Centrale (206 m.s.m.) e da questo punto risale seguendo il corso del torrente Vaccarelle, attraverso le località di Santa Maria di Loreto e Jardino fino all' abitato di Verbicaro, punto di partenza.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro" devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro"non devono essere superiori alle 10 tonnellate per ettaro.

Le uve devono assicurare ai vini a DOC "Terre di Cosenza" Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 % ed al rosso dell' 11 % (12 % al riserva).

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Verbicaro" e con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.
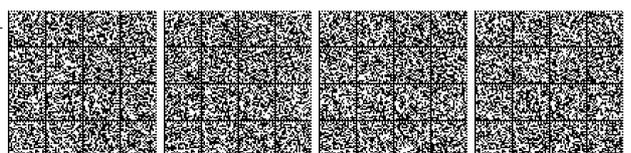
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%,l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione d' origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione e affinamento obbligatorio dei vini a DOC "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro" devono essere effettuate esclusivamente all' interno dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro" rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare in etichetta la menzione "Riserva".

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all' annata di produzione delle uve.

Nella vinificazione dei vini di cui all' art.6 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro" bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell' anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro" all' atto dell' immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

"Terre di Cosenza" Verbicaro bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: secco, morbido, talvolta aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15g/l.

"Terre di Cosenza" Verbicaro passito bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 26 g/l

"Terre di Cosenza" Verbicaro vendemmia tardiva bianco
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 26 g/l

"Terre di Cosenza" Verbicaro rosso, anche nella tipologia riserva

colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: gradevole, asciutto, vellutato, talvolta leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % vol. (12,5 per il riserva);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

“Terre di Cosenza” Verbicaro rosso novello
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato;
sapore: armonico fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.;

“Terre di Cosenza” Verbicaro passito rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l’invecchiamento
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Terre di Cosenza” Verbicaro vendemmia tardiva rosso
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l’invecchiamento
odore: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui almeno 12 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

“Terre di Cosenza” Verbicaro Rosato
colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18g/l.

“Terre di Cosenza” Verbicaro Magliocco, anche nella tipologia riserva
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevole, complesso;
sapore: pieno, asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

"Terre di Cosenza" Verbicaro Moscato passito
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: gradevole e aromatico;
sapore: dolce, caratteristico del Moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui almeno 13 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l' acidità totale e l' estratto secco netto minimo.

Articolo 7.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l' attività agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.

Articolo 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

11A10224
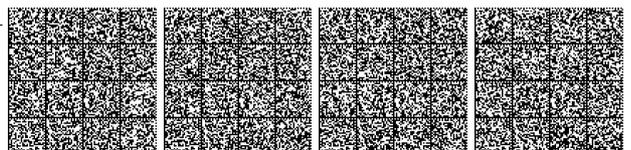
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 5 luglio 2011 della Banca d'Italia, recante: Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi a pagamento (Diritti ed obblighi delle parti). (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2011).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato nel sommario alla pag. III, seconda colonna, e alla pag. 124 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi *a* pagamento (Diritto ed obblighi delle parti)», leggasi: «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi *di* pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)».

11A10620

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-178) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
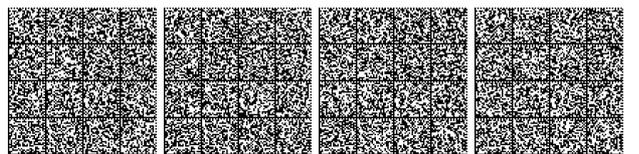
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.